

SENATO DELLA REPUBBLICA
— XVIII LEGISLATURA —

Martedì 21 luglio 2020

alle ore 9,30

242^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

- I. Discussione di mozioni sul Protocollo aeronautico della Convenzione di Città del Capo del 2001** (*testi allegati*)
- II. Discussione di mozioni su Autostrade per l'Italia** (*testi allegati*)
- III. Discussione di mozioni sul glifosato** (*testi allegati*)
- IV. Discussione di mozioni sulle scuole paritarie** (*testi allegati*)
- V. Discussione di mozioni sull'occupazione giovanile** (*testi allegati*)
- VI. Discussione di mozioni sulla tutela del patrimonio artistico nazionale** (*testi allegati*)

MOZIONI SUL PROTOCOLLO AERONAUTICO DELLA CONVENZIONE DI CITTÀ DEL CAPO DEL 2001

(1-00133) (29 maggio 2019)

LUPO, COLTORTI, SANTILLO, DESSI', DI GIROLAMO, FEDE, RICCIARDI, DONNO, LEONE, GIANNUZZI, PELLEGRINI Marco, GALLICCHIO, D'ANGELO, BOTTICI, LANNUTTI, PIRRO, RICCARDI, FLORIDIA, MONTEVECCHI, MOLLAME, CORBETTA, CASTELLONE, AIROLA, ANASTASI, CIOFFI, CROATTI, CRUCIOLI, DI MICCO, DELL'OLIO, FENU, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LA MURA, LICHERI, EVANGELISTA, LOREFICE, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MININNO, MORONESE, MORRA, PAVANELLI, PESCO, PIARULLI, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, ROMANO, SANTANGELO, TAVERNA, TONINELLI, LANZI, ANGRISANI, ACCOTO, CAMPAGNA, MARILOTTI, TRENTACOSTE, DE LUCIA, GRANATO, NATURALE, PACIFICO, LEZZI - Il Senato,

premessi che:

il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001 e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali (Convention on international interests in mobile equipment) e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;

sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;

tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC (2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";

con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel predetto registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, *dry lease*) alle

compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;

la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (Protocol on matters specific to aircraft equipment) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;

l'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti. Ciò comporta che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di *leasing* finanziario o di *dry lease*, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (*lessor*), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo anziché nel registro aeronautico nazionale (RAN);

il 29 aprile 2009 si è concluso il procedimento di adesione da parte dell'Unione europea che, con decisione del Consiglio, ha reso possibile l'entrata in vigore nell'ordinamento europeo della convenzione e del protocollo sul materiale aeronautico a partire dal successivo 1° agosto;

considerato che:

gli articoli da 8 a 15 della convenzione e gli articoli IX e XVI del protocollo sul materiale aeronautico disciplinano l'efficacia e l'opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale e, in particolare, stabiliscono i rimedi di cui il creditore dispone per recuperare il possesso del bene anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore;

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione, l'iscrizione al registro telematico, e la conseguente applicazione del regime di opponibilità ed efficacia a favore del soggetto erogatore del finanziamento che ha provveduto ad iscrivere la relativa garanzia, è possibile solo se il debitore è situato in uno Stato contraente;

l'articolo IV, paragrafo 1, del protocollo dispone inoltre che la convenzione si applichi anche agli elicotteri e alle cellule di aeromobili facenti parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che sia lo Stato di immatricolazione, o qualora l'immatricolazione venga effettuata in applicazione di un accordo in forza del quale saranno registrati;

rilevato che:

il protocollo disciplina, all'articolo XI, le modalità di restituzione del materiale aeronautico che costituisce la garanzia del creditore per insolvenza del debitore

ma, specifica chiaramente al paragrafo 1, che l'articolo possa essere applicato solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX;

all'atto dell'adesione, l'Unione europea non ha effettuato la specifica dichiarazione prevista dagli articoli XI e XXX, paragrafo 3, del protocollo sul materiale aeronautico, lasciando agli Stati membri la competenza sull'eventuale ratifica e recepimento della disciplina per i casi di insolvenza. Nelle more di tale recepimento devono applicarsi le previsioni contenute nel regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, come sostituito dal regolamento (UE) 2015/848;

considerato, infine, che:

la richiamata normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai *lessor* di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;

il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo sul materiale aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i *lessor* e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

la difficoltà a ratificare da parte dell'Italia è probabilmente dovuta al fatto che la convenzione è caratterizzata da meccanismi che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori. Proprio in ragione della differenza tra gli ordinamenti di *common law* e *civil law*, la convenzione ha previsto un meccanismo di ratifica suscettibile di consentire agli ordinamenti di *civil law*, quale quello italiano, di aderire con alcune riserve;

affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);

l'articolo 760 del codice, in particolare, richiede un'attesa dell'aeromobile in Italia di 60 giorni nel caso di richiesta di cancellazione dello stesso dal RAN, termine a tutela dei creditori entro il quale possono far valere i loro diritti proponendo la loro opposizione alla cancellazione all'ENAC, costringendo, di fatto, gli operatori del settore a rivolgersi alle autorità di aviazione civile di altri Paesi UE che hanno procedure più rapide per le attività amministrative di registrazione e cancellazione anziché rivolgersi ad ENAC,

impegna il Governo:

1) a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Cape Town e del relativo protocollo aeronautico, firmati a Cape Town il 16 novembre 2001, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo, concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali, mediante specifica dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 3, del protocollo, con le eventuali riserve e dichiarazioni previste;

2) a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale.

(1-00270) (21 luglio 2020)

BERNINI, MALAN, AIMI, BARBONI, MALLEGNI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MANGIALAVORI, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI - Il Senato,

premessò che:

con il trattato multilaterale di Città del Capo, promosso dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (*Unidroit*), si intende creare un complesso di norme omogenee, di *standard* e di garanzie internazionali, relativamente a beni mobili strumentali quali aeromobili e motori, che abbiano validità sul territorio degli Stati aderenti;

il trattato si compone della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ("Convention on International Interests in Mobile Equipment") e di tre protocolli riguardanti il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;

la Convenzione, in particolare, è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata dal 28 Paesi. Il Protocollo sul materiale aeronautico, invece, è entrato in vigore il primo 1° marzo 2006; vi aderiscono, ad oggi, 46 Paesi;

considerato che:

la Convenzione e i relativi protocolli hanno dunque lo scopo di offrire un quadro normativo che semplifichi l'offerta di finanziamento di beni aeronautici mediante una garanzia internazionale che risulta essere particolarmente favorevole per i finanziatori i quali, grazie al meccanismo di iscrizione a un registro telematico internazionale, possono così godere di un diritto di prelazione assoluta sui propri beni mobili dati in locazione alle compagnie aeree: clausola che risulta particolarmente importante per esempio, in caso di insolvenza del debitore;

l'Italia ha firmato la Convenzione e il Protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma, ad oggi, non ha ancora ratificato tali strumenti. L'immediata conseguenza è che, sul mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili hanno costi più alti; finanziatori e debitori non possono pertanto accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico internazionale;

rilevato che:

sono diverse e numerose le garanzie per finanziatori e debitori contenute nel Trattato. Tra queste, la disciplina di efficacia e opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale (art. 3, paragrafo 1) e l'applicabilità della convenzione stessa anche agli elicotteri e alle cellule di aeromobili facenti parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente (Articolo IV, paragrafo 6);

il Protocollo inoltre disciplina, all'articolo XI, le modalità di restituzione del materiale aeronautico in caso di insolvenza del creditore specificando tuttavia che tali modalità si applichino nel caso in cui sia stata effettuata una dichiarazione formale in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX;

l'Unione europea, all'atto dell'adesione, non ha effettuato specifica dichiarazione, lasciando agli Stati membri la competenza della ratifica del Trattato;

la ratifica del menzionato Trattato diverrà importante ed imprescindibile quando esso sarà stato modificato e potenziato; occorre infatti notare che, da diversi anni, ormai le compagnie aeree non sono più obbligate a possedere aeromobili di proprietà. Pertanto, al giorno d'oggi, è possibile fondare una compagnia aerea anche con tutti gli aeromobili in *leasing*, in condizioni dunque molto semplificate e che richiedono una capacità finanziaria notevolmente ridotta;

tale situazione può costituire elemento di grande criticità poiché sono diverse le compagnie aeree nate e fallite in poco tempo;

la cessazione di attività da parte di una compagnia aerea ha spesso implicato la mancata retribuzione del personale, il mancato versamento dei contributi all'INPS ed al Fondo Volo, il mancato pagamento dei fornitori, senza contare che, spesso, sono venute meno le tutele per i passeggeri che non hanno potuto effettuare i voli che avevano pagato, generando grave danno per la collettività,

impegna il Governo:

- 1) a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Città del Capo e del relativo Protocollo in materia di materiale aeronautico;
- 2) ad adottare, all'interno del medesimo disegno di legge, iniziative normative, volte ad innalzare le garanzie economiche necessarie a fondare una compagnia aerea in Italia e nella Comunità Europea, prevedendo, tra l'altro, che una nuova

compagnia aerea disponga di buona solidità finanziaria, da dimostrarsi anche, solo a titolo di esempio, tramite la proprietà di aerei;

3) ad attivarsi, per quanto di competenza e anche attraverso accordi internazionali, al fine di stabilire controlli efficaci sulle compagnie aeree che operano in Italia;

4) ad attivarsi al fine di potenziare le funzioni dell'ENAC, affinché l'ente stesso possa svolgere realmente le verifiche sull'adeguatezza ed il rispetto degli *standard* stabiliti.

MOZIONI SU AUTOSTRADE PER L'ITALIA

(1-00257) (16 luglio 2020)

SALVINI Matteo, BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, ROMEO, CAMPARI, PERGREFFI, RUFA, CORTI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BORGONZONI, BOSSI Simone, BRIZIARELLI, CALDEROLI, CANDIANI, CANDURA, CANTU', CASOLATI, CENTINAIO, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PELLEGRINI Emanuele, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PISANI Pietro, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,

premessO che:

la societ  Autostrade per l'Italia SpA gestisce 2.857 chilometri di rete autostradale in Italia sulla base della Convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 con l'allora ente concedente ANAS SpA (ruolo oggi attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

nella rete autostradale gestita da Autostrade per l'Italia SpA rientra il tratto autostradale della A10 Genova - Savona, su cui insiste il viadotto "Polcevera" (anche noto come ponte "Morandi"), crollato il 14 agosto 2018, con la conseguente morte di 43 persone;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua qualit  di autorit  amministrativa concedente, ha avviato un procedimento volto ad accertare eventuali inadempimenti del concessionario Autostrade per l'Italia SpA agli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio in essere; contestualmente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha avviato le indagini volte ad individuare eventuali profili di responsabilit  penale connessi al crollo del ponte ed ai decessi da esso cagionati;

la Convenzione unica del 2007 disciplina, *inter alia*, l'accertamento di gravi inadempimenti del concessionario, la decadenza della concessione e le ipotesi di recesso, revoca e risoluzione della convenzione;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 386 del 2018, ha nominato una Commissione ispettiva, la quale ha elaborato una relazione tecnica, sulla base della quale il Ministero ha prospettato alla societ  concessionaria la risoluzione della Convenzione per grave inadempimento agli obblighi assunti, in relazione a quanto peraltro previsto dalle citate disposizioni della Convenzione unica del 2007;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 119 del 2019, ha altresì istituito un gruppo di lavoro chiamato a verificare le possibili implicazioni giuridiche delle condotte o delle omissioni della società Autostrade per l'Italia SpA, con riferimento al perimetro del viadotto "Polcevera"; tale gruppo ha concluso i suoi lavori con l'approvazione della relazione in data 28 giugno 2019;

l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone il subentro di ANAS SpA nella gestione di strade o autostrade in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione delle relative concessioni, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario;

nel corso della seduta n. 56, tenutasi nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato di definire la controversia con Autostrade per l'Italia SpA accettando le proposte transattive presentate da quest'ultima; tali proposte prevedono in sintesi:

un nuovo assetto societario della stessa Autostrade per l'Italia SpA, con l'immediato passaggio del controllo di essa ad un soggetto a partecipazione statale individuato in Cassa depositi e prestiti (CDP), nonché l'uscita di Autostrade per l'Italia dal perimetro dell'attuale controllante (Atlantia) e la sua contestuale quotazione in Borsa;

la realizzazione di investimenti compensativi da parte di Autostrade per l'Italia per 3,4 miliardi di euro, la riscrittura della Convenzione unica, il rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario, l'adeguamento alla disciplina tariffaria introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti e l'inasprimento delle sanzioni per violazioni da parte del concessionario;

considerato che:

a quasi due anni dal crollo del ponte "Morandi", non si è giunti ad alcuna decisione in ordine alla revoca o mantenimento in essere della concessione autostradale in capo alla società Autostrade per l'Italia SpA;

in meno di due anni si è provveduto alla costruzione del nuovo viadotto, che sarà inaugurato nelle prossime settimane, grazie allo speciale regime normativo previsto dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

la perdurante situazione di stallo tra Governo e la società Autostrade per l'Italia SpA ha portato al blocco di tutti gli investimenti privati sulla rete autostradale in concessione per 14,5 miliardi di euro, nonché ad una totale paralisi della viabilità ligure: da molte settimane, infatti, l'Autostrada dei Fiori (A10) e l'Autostrada dei Trafori (A26) sono interessate da ispezioni e lavori di manutenzione dei viadotti e delle gallerie, il perdurare dei quali è causa di code e rallentamenti su tutta la rete viaria ligure, con pesanti disagi per i cittadini e imprese e perdite per oltre 1 miliardo di euro al mese per il sistema logistico nazionale;

i disagi sulla viabilità della Liguria si sono riverberati sul volume dei traffici del porto di Genova e Savona, con un crollo pari a circa il 30 per cento negli ultimi due mesi,

impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi affinché la società Autostrade per l'Italia SpA realizzi idonei investimenti sulla rete autostradale in concessione a seguito del crollo del ponte "Morandi", e realizzi in particolare gli interventi infrastrutturali richiesti dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova per il territorio e il sistema portuale ligure;
- 2) a garantire l'effettiva realizzazione degli investimenti compensativi da parte di Autostrade per l'Italia SpA in tempi certi, quale preconditione essenziale alla conclusione dell'accordo transattivo citato in premessa;
- 3) ad addivenire ad una risoluzione della controversia insorta con Autostrade per l'Italia SpA priva di oneri per lo Stato;
- 4) a provvedere alla tutela di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, siano essi gli azionisti, i creditori, i fornitori e i 6.923 dipendenti di Autostrade per l'Italia SpA, nonché al pagamento di indennizzi dovuti alle imprese a compensazione dei danni economici eventualmente patiti;
- 5) a provvedere, nel caso di assunzione del controllo di Autostrade per l'Italia SpA da parte di Cassa depositi e prestiti, alla tutela degli investitori istituzionali e di tutti i soggetti il cui risparmio gestito costituisce la maggiore fonte di finanziamento di CDP;
- 6) a riformare la normativa vigente in materia di concessioni autostradali, nei termini di semplificazione e chiarezza normativa, prendendo a riferimento, per quanto compatibili, le *best practice* riferibili ad altri regimi concessori.

(1-00261) (21 luglio 2020)

CIRIANI, GARNERO SANTANCHE', BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premessi che:

risulta di pubblica, consolidata e diffusa conoscenza la problematica degli elevati prezzi dei carburanti e dei servizi di ristorazione nelle aree di sosta autostradali;

nell'arco di quindici anni, ossia dalla privatizzazione della rete, i prezzi dei carburanti, da qualche centesimo al litro nel 2003 (divario compatibile con i maggiori costi di gestione di un servizio attivo 24 ore su 24), sono oggi superiori a quelli praticati sulla rete stradale ordinaria da un minimo di 11 ad un massimo di ben 33 centesimi al litro, a seconda delle modalità di servizio (*self service* o servito) e del confronto effettuato sul *benchmark* medio della rete stradale a marchio petrolifero ovvero degli operatori indipendenti (così dette "pompe bianche"), divario talmente significativo da non potersi in alcun modo ritenere motivato da fondate ragioni di mercato;

è noto che i concessionari delle tratte autostradali hanno imposto fino ad oggi agli operatori cui viene affidato il servizio di vendita di carbolubrificanti ovvero di servizi di *food & beverage*, *royalties* elevatissime (sia sui volumi erogati, per i carbolubrificanti, sia sui valori delle vendite, per gli altri servizi), che gravano enormemente, come è di tutta evidenza, sulla formazione dei prezzi finali di vendita ai consumatori, determinandone una significativa (e inaccettabile) lievitazione;

a tutto ciò si aggiunge l'aumento significativo dei pedaggi che sono passati (secondo dati di AISCAT, l'Associazione dei concessionari autostradali) da 4,7 miliardi di euro nel 2003 a 8,1 miliardi di euro nel 2017, con una lievitazione del 71,5 per cento (un pò meno severa, più 68,6 per cento, se si sterilizza l'effetto dell'aumento dell'IVA intervenuto dal 2011), ma in ogni caso superiore di più di tre volte all'inflazione cumulata nel quindicennio e di più di otto volte all'incremento delle percorrenze chilometriche sulle tratte varie;

tale concomitanza di fattori, in aggiunta agli effetti di una lunga crisi economica che, nel comparto autostradale, ha dispiegato le conseguenze peggiori nell'anno 2012, ha, in un certo senso, determinato, e col tempo accelerato, una marcata disaffezione dei consumatori con effetti evidenti non tanto sui volumi del traffico, quanto sulle vendite di carburanti, beni e servizi offerti dalla rete autostradale (diminuite, rispettivamente, dal 2003 al 2017 in misura pari al 63 per cento e al 30 per cento);

la vicenda del crollo del ponte "Morandi", gestito in concessione dalla società Autostrade SpA, verificatosi il 14 agosto 2018 ha rappresentato, per molti versi, la punta dell'*iceberg* della condizione di estrema debolezza e vulnerabilità in cui versa l'intera rete autostradale, priva, ormai da anni, di adeguati interventi di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) oltre che di investimenti strutturali per l'ammodernamento e la messa in sicurezza;

peraltro, la desecretazione da parte del Governo degli atti delle concessioni autostradali in essere ha fatto emergere l'estrema debolezza contrattuale dello Stato e l'inadeguatezza delle clausole negoziali sottoscritte nella fase delle privatizzazioni della gestione di infrastrutture strategiche;

è così tornato all'attenzione della pubblica opinione, in modo assolutamente preponderante, il tema del ruolo dello Stato rispetto alle infrastrutture nazionali strategiche, nelle quali rientrano senza dubbio le reti autostradali, alla loro proprietà e ai modelli della loro gestione;

considerato che:

l'imposizione delle *royalties* da parte dei concessionari, nei termini indicati, costituisce di fatto una modificazione peggiorativa delle condizioni di esercizio e formazione dei prezzi nel comparto rispetto al mercato "generale" e a quello della rete stradale ordinaria, con inevitabili conseguenze negative in termini di competitività per le imprese che vi operano con rischi ed investimenti propri e non del concessionario;

tale *deficit* di competitività si è andato progressivamente enfatizzando a causa di politiche commerciali miranti comunque a realizzare margini non compatibili con le offerte del mercato dei carburanti esterno al comparto;

i consumatori che percorrono (quotidianamente, anche per lavoro) le tratte autostradali risultano fortemente penalizzati dalle dinamiche, per così dire, "speculative" dei pedaggi, e da quelle relative ai costi di beni e servizi consumabili nella rete distributiva, tanto che si può giustamente parlare del crollo delle vendite come di una vera e propria "fuga" dal mercato di comparto (che, di fatto, finora, si è comportato come una sorta di "monopolio" vero e proprio);

l'imposizione delle *royalties* nell'ambito del regime concessorio, così come strutturato, ha costituito, in sostanza, una discriminazione oggettiva e rilevante della potenzialità competitiva delle imprese e microimprese operanti nel mercato complessivamente integrato dell'offerta di beni, quali i carburanti, e di servizi, quali quelli di somministrazione, aventi componenti e caratteristiche di base omogenee sull'intero territorio nazionale, configurandosi, in buona sostanza, come una limitazione delle "condizioni di pari opportunità e del corretto ed uniforme funzionamento del mercato";

ciò ha comportato per il consumatore una ingiustificata restrizione del principio costituzionale volto ad "assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale";

alla luce delle considerevoli debolezze e inadeguatezze emerse, è diventato assolutamente necessario e urgente riformare l'intero sistema delle concessioni autostradali, ripensando totalmente anche il meccanismo dei controlli;

al riguardo, sarebbe opportuno sancire, anche formalmente, la preminenza dell'interesse pubblico generale nella corretta gestione delle reti e delle infrastrutture strategiche (e, dunque, anche di quelle autostradali), introducendo nell'ordinamento una sorta di «clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale», cui conseguentemente adeguare le concessioni;

tale clausola, in sostanza, dovrà prevedere, per ogni concessione, un meccanismo ampliato e rafforzato di «*golden power*» al fine di un controllo preventivo delle decisioni societarie attraverso il quale lo Stato possa intervenire a tutela dell'interesse pubblico,

impegna il Governo:

1) ad adottare tempestivamente tutte le iniziative di competenza volte ad assicurare che, nel complessivo riassetto del sistema delle concessioni autostradali:

1.a) qualora sia confermata la previsione di un meccanismo di imposizione di *royalties*, lo stesso sia adeguato, equo e proporzionato, ovvero strutturato in modo da non consentire in alcun modo al concessionario di fissarle secondo parametri che determinano, di fatto, importi assolutamente elevati e sproporzionati, come è avvenuto fino ad oggi;

1.b) sia prevista una sostanziale riduzione dei pedaggi o, comunque, un meccanismo di determinazione degli stessi sul modello di quanto già avviene in molti Stati europei (ad esempio, forme di abbonamento periodico);

1.c) siano garantite condizioni di pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato senza effetti distorsivi per le imprese che operano nei comparti interessati, né (conseguenti) penalizzazioni per gli utenti e i consumatori che percorrono quotidianamente le tratte autostradali;

1.d) sia introdotta nell'ordinamento la «clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale» di cui in premessa, cui adeguare sostanzialmente tutte le concessioni relative alle reti e alle infrastrutture strategiche e, nello specifico, quelle autostradali.

(1-00265) (21 luglio 2020)

CIOFFI, D'ARIENZO, DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, LEONE, CORRADO, DI GIROLAMO, SANTILLO, FEDE, LUPO, COLTORTI, RICCIARDI - Il Senato,

premesso che:

la rete autostradale a pedaggio, in concessione al Ministero delle infrastrutture, è attualmente gestita da 22 società con 25 rapporti concessori e si sviluppa per 5.886,6 chilometri. La rete autostradale non a pedaggio è gestita da ANAS SpA e si estende per 953,8 chilometri. A seguito del processo di privatizzazione avviatosi negli anni '90, la maggioranza delle società concessionarie è attualmente partecipata da operatori privati, riconducibili a gruppi societari;

la gran parte delle concessioni vigenti scadrà soltanto dopo l'anno 2030, a causa della lunga durata degli affidamenti esistenti e dell'ampio ricorso a rinnovi e proroghe in favore degli attuali concessionari;

Autostrade per l'Italia SpA (ASPI) da sola gestisce circa 3.000 chilometri di rete (2.857,5 chilometri). Il rapporto concessorio in esame origina dalla concessione di costruzione ed esercizio della rete autostradale affidata alla Società autostrade concessioni e costruzioni SpA sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso, risalendo la prima convenzione al 18 settembre 1968. All'epoca, pubblica era la natura del soggetto concedente, l'ANAS, e sostanzialmente anche quella del soggetto concessionario, tenuto conto che la società Autostrade apparteneva al gruppo pubblico IRI;

l'originario impianto giuridico è mutato nel 1993, nell'ambito delle privatizzazioni avutesi in molteplici settori. Nel 1996 prese avvio il procedimento che avrebbe portato alla completa privatizzazione della società Autostrade. Nel mese di agosto del 1997 fu stipulata una nuova convenzione, sostitutiva di quella del 1968, con scadenza al 2038, determinata prorogando la scadenza già fissata al 2018 dalla legge n. 531 del 1982. L'assetto proprietario della società si perfezionò nel 2002;

successivamente, l'articolo 2, commi 82, 83, 85, 86 e 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cosiddetta Legge finanziaria per il 2007), ha introdotto una nuova disciplina dei rapporti concessori, con prescrizioni contrattuali applicate con modalità distinte per ogni società. In particolare, l'articolo 2, comma 82, citato ha previsto la ridefinizione del rapporto concessorio attraverso la stipula tra ANAS e le singole concessionarie di una "convenzione unica";

la Convenzione unica tra ANAS e ASPI stipulata il 12 ottobre 2007 non superò il vaglio del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), in quanto difforme rispetto ai principi e criteri generali di regolazione economica. Il parere negativo del NARS fu superato in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, che approvò *ex lege* tutti gli schemi di convenzione sottoscritti a quella data tra ANAS e le concessionarie, pur, come indicato nella relazione approvata dalla Corte dei conti, con deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, sulle concessioni autostradali, «in assenza della conoscenza del loro numero e degli elementi utili a valutare i rischi e le condizioni gravanti sulla parte pubblica per la loro convalida»;

considerato che:

a seguito del tragico evento verificatosi il 14 agosto 2018 con il cedimento di una sezione del viadotto Polcevera sull'Autostrada A10 in concessione alla società Autostrade per l'Italia SpA, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, con decreto n. 386 del 2018, una Commissione ispettiva finalizzata all'individuazione delle cause. Contestualmente, la Direzione generale per la

vigilanza sulle concessionarie autostradali del medesimo Ministero, con nota del 16 agosto 2018, ha formalmente avviato nei confronti della Concessionaria la contestazione di gravissimo inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia "in oggettiva considerazione del collasso dell'infrastruttura, delle vittime accertate e degli ingenti danni riportati ai beni anche di soggetti terzi";

la contestazione è stata inizialmente riscontrata dalla Concessionaria con nota del 31 agosto 2018, e poi del 5 ottobre 2018, nelle quali venivano respinte le imputazioni e si eccepiva la mancata osservanza delle procedure di contestazione previste convenzionalmente. Alle note del Ministero del 16 agosto 2018, 20 dicembre 2018 e 5 aprile 2019, ASPI ha dato riscontro, oltre che con le prime risposte del 31 agosto e del 5 ottobre citate, mediante il documento e gli allegati depositati il 3 maggio 2019;

il 14 settembre 2018, la Commissione ispettiva ministeriale ha ultimato le proprie attività, depositando la relazione tecnica integralmente pubblicata sul sito del Ministero;

rilevato che:

il crollo del ponte del 14 agosto 2018 ha mostrato chiaramente l'inadempimento della società concessionaria, tenuto conto che, a prescindere dalle ulteriori conseguenze generatesi, è venuto meno l'obbligo di custodia del bene assegnato in concessione, l'obbligo di restituzione e quello di manutenzione. La relazione tecnica riferisce, tra l'altro, che dal 2005 al 2018 sono stati spesi soltanto 440.000 euro per la manutenzione strutturale del ponte, mentre nella fase precedente alla privatizzazione erano stati spesi 1.300.000 euro all'anno;

anche in sede di audizione presso l'8^a Commissione permanente del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, il Presidente dell'ANAC, professor Francesco Merloni, ha rilevato che, con riferimento al crollo del ponte "Morandi", la concessionaria ASPI ha effettuato solo il 27,11 per cento degli investimenti programmati nella tratta autostradale nella quale ricadeva il ponte, aggiungendo, in generale, come la società non abbia mostrato «puntualità e frequenza nel controllo dell'infrastruttura e nei relativi interventi manutentivi, né un atteggiamento collaborativo nei confronti di chi richiedeva informazioni, dati e trasparenza. L'Autorità ha dovuto agire con decisione per riuscire ad ottenere l'accesso agli Atti convenzionali»;

a tale ultimo riguardo, è opportuno ricordare come per un ventennio le convenzioni autostradali non sono state rese pubbliche a discapito dell'interesse generale alla conoscenza; ciò è accaduto nonostante la rilevanza economica della materia che avrebbe richiesto l'opportunità di un controllo diffuso. Solo negli ultimi anni si è provveduto alla loro integrale pubblicazione;

quanto accaduto con il crollo del ponte "Morandi" ha avuto riflessi sull'intera rete autostradale affidata in concessione, innanzitutto facendo venire meno la fiducia da parte del Concedente, tenuto conto che lo Stato, in qualità di concedente,

rappresenta l'interesse generale di tutti nell'accordo con il concessionario privato, in particolare degli utenti della rete autostradale ad avere un efficiente gestione della rete autostradale;

nell'ambito di tale quadro di riferimento in termini di gravità dell'inadempimento appariva pienamente plausibile l'opzione della risoluzione della convenzione e l'estinzione anticipata del rapporto concessorio con ASPI;

valutato che:

in ragione degli elementi di complessità della questione anche sotto il profilo giuridico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente istituito, con decreto n. 119 del 29 marzo 2019, un Gruppo di lavoro interistituzionale che, a conclusione delle proprie attività, ha predisposto un Parere reso al Ministro medesimo nel mese di giugno 2019;

alla luce delle argomentazioni giuridiche espresse nel Parere, pubblicato sul portale del Ministero, è stato avviato un approfondimento sull'ipotesi di soluzione alternativa espressamente contemplata, volto anche a prevenire eventuali contenziosi;

considerato infine che:

nel corso del Consiglio dei ministri n. 54 del 14 luglio 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto un'informativa sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l'Italia SpA, nella quale sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda. Nel corso della riunione, sono state trasmesse da parte di ASPI due nuove proposte transattive, riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di ASPI e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia;

sotto il profilo dell'assetto societario del concessionario, ASPI e la controllante Atlantia SpA si sono impegnate a garantire: l'immediato passaggio del controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale quale (Cassa depositi e prestiti (CDP), attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da parte di CDP; l'acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali; la cessione diretta di azioni ASPI a investitori istituzionali di gradimento di CDP, con l'impegno da parte di Atlantia a non destinare in alcun modo tali risorse alla distribuzione di dividendi; la scissione proporzionale di Atlantia, con l'uscita di ASPI dal perimetro di Atlantia e la contestuale quotazione di ASPI in Borsa;

in alternativa, Atlantia ha offerto la disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in ASPI, pari all'88 per cento, a CDP e a investitori istituzionali di suo gradimento;

con riferimento alla transazione, i punti principali sono: la realizzazione di misure compensative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro; la riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle all'articolo 35 del decreto-legge "Milleproroghe" (decreto-legge 30 dicembre

2019, n. 162); il rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario; l'aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del concessionario; la rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte "Morandi", al sistema tariffario, compresi i giudizi promossi avverso le delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e i ricorsi per contestare la legittimità dell'art. 35 del decreto-legge "Milleproroghe"; l'accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall'ART con una significativa moderazione della dinamica tariffaria;

il Consiglio dei ministri, anche al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto concessorio, ha ritenuto di avviare l'*iter* previsto dalla legge per la formale definizione della transazione;

deve essere dunque definito con esattezza il valore di ASPI ed a questo proposito dovrà essere presentato entro il 23 luglio 2020 il nuovo Piano economico finanziario da parte di ASPI al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

per il prossimo 27 luglio dovranno essere definiti i termini del *memorandum of understanding* che costituirà l'avvio ufficiale dell'operazione. L'accordo dovrà essere condiviso da CDP, Atlantia e Sintonia SpA, e dovrà tracciare il percorso dei prossimi mesi,

impegna il Governo:

1) a dare seguito a quanto deciso in sede di Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 in merito alla transazione di cui in premessa, chiarendo le tempistiche e la scansione temporale delle fasi di attuazione previste per la definizione della transazione con Autostrade per l'Italia, fermo restando la risoluzione unilaterale della convenzione con ASPI in caso di mancato completamento dell'accordo transattivo, nonché a tenere conto che le società coinvolte nell'accordo sono composte da una pluralità di azionisti;

2) a garantire una costante e stringente vigilanza sull'operato del predetto concessionario durante tutte le fasi di implementazione dell'accordo in relazione agli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio e dalla transazione, in ragione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti;

3) a garantire, in particolare, la realizzazione da parte del concessionario degli interventi essenziali per la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnologico della rete autostradale, tenuto conto della necessità di ristabilire pienamente la tutela dell'interesse generale alla sicurezza come obiettivo imprescindibile dell'azione pubblica e del rapporto concessorio, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali di ASPI anche dopo la conclusione positiva dell'accordo transattivo in esame;

4) a garantire una migliore attuazione dei programmi di manutenzione delle infrastrutture affidate in concessione e un più efficace monitoraggio degli interventi realizzati, nonché ad assicurare e salvaguardare la trasparenza

nell'azione delle società concessionarie o, in generale, del gestore dell'infrastruttura, anche mediante obblighi di puntuale e periodica pubblicazione di tutti gli atti e i dati idonei a permettere un controllo sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

(1-00271) (21 luglio 2020)

BERNINI, MALAN, MALLEGNI, PICCHETTO FRATIN, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI - Il Senato,

premessi che:

nel Consiglio dei ministri svoltosi tra il 14 e il 15 luglio 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto un'informativa sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l'Italia SpA (ASPI), nella quale sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda;

il Governo, superata l'idea della revoca della concessione, ha accolto l'offerta di un pacchetto di risarcimento di 3,4 miliardi per il crollo del ponte "Morandi" e la possibilità per Cassa depositi e prestiti (CDP) di diventare azionista di riferimento attraverso un aumento di capitale compreso tra 3 e 4 miliardi di euro; l'accordo prevede, inoltre, la riscrittura della concessione;

l'esito che si ipotizza per la soluzione della gestione Autostrade, e cioè l'ingresso di CDP nel capitale sociale di ASPI - con una quota di maggioranza, eventualmente con la partecipazione di altri investitori "di gradimento di CDP", è, a parere dei proponenti, una scelta profondamente sbagliata, antistorica e antieconomica che determinerebbe di fatto una vera e propria nazionalizzazione della società e una riduzione degli spazi di concorrenza in un settore importante del nostro Paese;

le dichiarazioni, spesso a mercati aperti, di esponenti del Governo e dei partiti che lo sostengono, causando direttamente ampie oscillazioni del titolo Atlantia, in particolare il rialzo del 25 per cento il 15 luglio, configurano un rischio di turbativa di mercato, sono state estremamente inopportune e hanno fatto scendere la credibilità dell'Italia nel mondo finanziario;

lo stesso commissario della Consob, Carmine Di Noia, nel corso di un'audizione svoltasi nella Commissione Politiche Ue alla Camera, ha comunicato che la Consob "è attenta e monitora con particolare attenzione i picchi" del titolo di Atlantia in Borsa;

le ingenti risorse dello Stato (e quindi dei contribuenti) necessarie a realizzare gli interventi annunciati dal Governo per la gestione di Autostrade, potrebbero essere

meglio indirizzate a supporto degli investimenti innovativi da parte di aziende piccole, medie e grandi, e alla risoluzione di molte crisi aziendali aperte presso il Ministero dello sviluppo economico, che attendono risposte concrete da parte del Governo, soprattutto a seguito dell'emergenza epidemiologica;

è necessario che i 3.020 chilometri di autostrade in concessione ad ASPI, il 44 per cento di tutte le autostrade d'Italia, oltre la metà di quelle in concessione, siano affidati a soggetti con reali e comprovate capacità gestionali e affidabili nella loro corretta manutenzione e innovazione, per evitare, da un lato, che quella che è stata fino al 2017 una delle più redditizie società italiane, diventi un peso per il Paese, tenendo presente che ha registrato una perdita d'esercizio di 618 milioni nel 2018 e di 291 nel 2019, mentre il 2020 si annuncia ulteriormente problematico per il grande calo di traffico dovuto alla pandemia COVID-19, e dall'altro superare il modello operativo basato sulla massimizzazione dei profitti a scapito della manutenzione e della sicurezza,

impegna il Governo:

- 1) a fare chiarezza definitiva in tempi brevi sulla concessione di ASPI;
- 2) a garantire il risarcimento dei danni relativi al crollo del ponte "Morandi", senza che ciò finisca per ricadere sulle finanze pubbliche;
- 3) a non impegnare nel capitale di ASPI o Atlantia risorse pubbliche che andrebbero piuttosto volte al sostegno di investimenti produttivi delle aziende italiane e al sostegno di quelle in crisi;
- 4) ove ci siano i presupposti per un cambio nella maggioranza del capitale di ASPI, ad avviare una procedura trasparente e competitiva per trovare un soggetto che garantisca i migliori parametri in termini di capacità gestionale, sicurezza e manutenzione, contenimento o riduzione dei pedaggi, livelli occupazionali;
- 5) a fornire chiarimenti riguardo ai movimenti in acquisto e in vendita del titolo Atlantia nelle ultime settimane e in particolare nella giornata del 15 luglio 2020 e le eventuali correlazioni con le dichiarazioni di esponenti politici in relazione ad ASPI.

(1-00274) (21 luglio 2020)

VONO, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, SUDANO, GRIMANI, GINETTI, MAGORNO, SBROLLINI - Il Senato,

premessò che:

la società Autostrade per l'Italia SpA (ASPI), insieme alle sue società controllate, gestisce in Italia circa 3.000 chilometri di rete autostradale sulla base di una

Convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 con l'ente concedente ANAS SpA;

tale Convenzione unica è stata approvata attraverso la legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 e specificamente con la modificazione apportata in sede di conversione al decreto-legge, di cui all'articolo 8-*duodecies*, introdotto con un emendamento dalla allora maggioranza parlamentare di cui faceva parte in qualità di deputato l'onorevole Matteo Salvini, ed approvato con il parere favorevole del Governo Berlusconi IV, di cui era membro in qualità di Ministro, l'onorevole Giorgia Meloni;

il 14 agosto 2018 avveniva il crollo del viadotto "Polcevera", noto anche come ponte "Morandi", che ha comportato la morte di 43 persone, il ferimento di altre 9, il danneggiamento delle abitazioni e delle strutture rientranti nella zona e il blocco dell'arteria fondamentale per il traffico verso Genova e il suo porto sulla quale il viadotto insisteva;

il tratto autostradale comprendente il viadotto crollato rientra nell'autostrada A10 Genova - Savona, facente parte della rete autostradale gestita da ASPI in qualità di società concessionaria: a seguito del crollo del ponte la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha avviato un'inchiesta al fine di accertare le eventuali responsabilità penali, inchiesta che attualmente risulta nella fase delle indagini preliminari, con un termine per la conclusione delle medesime fissato per il 14 agosto 2020, che è stato da ultimo rinviato nel corso dell'udienza del secondo incidente probatorio lo scorso 14 luglio 2020, in cui è stata disposta la proroga al 31 ottobre della perizia sulle cause del crollo del ponte "Morandi";

sempre a seguito del crollo del ponte Morandi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subentrato ad Anas SpA nel ruolo di concedente dal 1° ottobre 2012, ha avviato un procedimento finalizzato all'accertamento e alla contestazione delle responsabilità del concessionario: tale procedimento di contestazione ha trovato un momento di definizione all'esito del Consiglio dei ministri conclusosi il 15 luglio 2020, nel corso del quale sono state trasmesse da parte di ASPI due nuove proposte transattive, riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di ASPI e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia; considerato il loro contenuto, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di avviare l'*iter* previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo;

considerato che:

il prolungato protrarsi del procedimento di revoca, che dopo quasi due anni dall'avvio non si è ancora concluso, ma è in attesa della completa definizione della formalizzazione della transazione avvenuta nel corso del Consiglio dei ministri e di tutti gli atti conseguenti, ha comportato il sostanziale blocco dei principali investimenti infrastrutturali per la realizzazione e il potenziamento di opere viarie

ai quali il concessionario ASPI era tenuto in virtù degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

tra queste opere la principale e più rilevante per dimensione e costi a carico del concessionario ASPI è una grande opera che interessa proprio la città di Genova e la Liguria, il "Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7-A10-A12", noto come "Gronda di Genova" o "Gronda di Ponente", infrastruttura viaria che comprende 65 chilometri di nuovi tracciati autostradali che hanno l'obiettivo di alleggerire il tratto della autostrada A10, ossia la stessa di cui fa parte il ponte Morandi, dal porto di Genova sino all'abitato di Voltri, del costo stimato di circa 4,2 miliardi di euro, il cui progetto definitivo risulta approvato dal 7 settembre 2017 e rispetto al quale un'ulteriore analisi costi-benefici predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato il 21 luglio 2019 conferma prevalenza dei benefici sui costi dell'opera;

la Regione Liguria da settimane sta attraversando una situazione di difficoltà estrema sotto il profilo degli spostamenti a causa dell'accumularsi di numerosi lavori e in particolare delle ispezioni delle gallerie della concessionaria ASPI e da carenze nella programmazione dei lavori stessi, che hanno comportato danni enormi sia per il trasporto delle merci che per il turismo, che si sommano a quelli più generali dovuti al quasi completo blocco delle attività produttive in conseguenza delle misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

più in generale, il settore degli investimenti in infrastrutture risulta assolutamente centrale e strategico per far fronte alle conseguenze economiche derivanti dal blocco delle attività produttive, per le quali tutti gli osservatori prevedono un crollo del prodotto interno lordo annuale superiore al 10 per cento e dunque di gran lunga maggiore di quello registrato in tutti i precedenti periodi della storia della Repubblica;

si rende necessaria l'adozione di un piano straordinario che consenta l'immediato impiego delle rilevantissime risorse già stanziare per investimenti infrastrutturali in funzione anticiclica, attraverso strumenti eccezionali di sblocco degli ostacoli amministrativi e burocratici che provocano impedimenti e ritardi all'impiego di tali risorse, indispensabile già prima della crisi economica a causa del protrarsi della stagnazione dell'economia nazionale ma ancora più urgente a causa della grave recessione che si prospetta,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare ogni iniziativa idonea a consentire l'immediato sblocco di tutte le procedure relative agli investimenti di competenza di ASPI già programmati e autorizzati, nelle more della definizione dell'accordo relativo agli assetti societari e del perfezionamento degli atti conseguenti;
- 2) ad attivarsi per l'immediata apertura dei cantieri che interessano la Regione Liguria e il Comune di Genova per il territorio e il sistema portuale liguri con

particolare riferimento al progetto del "Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7-A10-A12" noto come "Gronda di Genova" seguendo il progetto unitario previsto dalla convenzione, nonché alla immediata conclusione dei blocchi stradali che attualmente interessano la Regione;

3) a rafforzare ogni intervento utile allo sblocco di tutti gli investimenti infrastrutturali per interventi già programmati anche attraverso l'adozione di un "piano shock" che preveda misure adeguate alle circostanze intervenute a seguito della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica, quali la nomina di commissari straordinari in grado di intervenire direttamente sulle procedure con poteri speciali derogatori, sulla scia degli interventi effettuati per la ricostruzione del ponte Morandi o dell'organizzazione dell'evento EXPO Milano 2015.

MOZIONI SUL GLIFOSATO

(1-00093) (Testo 2) (21 luglio 2020)

DE BONIS, DE PETRIS, BUCCARELLA, MARTELLI, LONARDO, NUGNES, TRENTACOSTE, PAPTATHEU, LOREFICE, LA MURA, CIAMPOLILLO, DE FALCO - Il Senato,

premessi che:

il glifosato è un diserbante non selettivo, sintetizzato per la prima volta nei laboratori dell'azienda farmaceutica "Cilag AG" negli anni '50 del '900 e introdotto sul mercato a partire dal 1974 ad opera della "Monsanto", azienda multinazionale di biotecnologie agrarie, che ne ha scoperto l'azione come erbicida ad ampio spettro;

secondo quanto diffuso in data 12 novembre 2015 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), "un gruppo di esperti incaricato della revisione paritetica, formato da scienziati EFSA e rappresentanti di organismi di valutazione del rischio degli Stati membri dell'UE, ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) per il glifosato pari a 0,5 mg per kg di peso corporeo";

come riportato da "la Repubblica" in data 22 aprile 2016, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), nel 2015, ha classificato il glifosato come un "probabile cancerogeno per l'uomo" e, come tale, lo ha inserito in un gruppo di 66 sostanze a rischio;

in data 16 dicembre 2015, il sito *on line* "euronews" evidenziava che: "secondo la classificazione dell'Unione Europea sono almeno 564 le sostanze sospettate di essere pericolose. Per 66 di esse è provato che possano agire come interferenti endocrini e su altre 52 ci sono gravi sospetti", tra cui il glifosato;

oltre il 97 per cento dei prodotti alimentari commercializzati nel nostro continente contiene residui di glifosato;

tracce di glifosato sono state trovate nelle urine di 48 europarlamentari con concentrazioni da 0,17 a 3,5 microgrammi per litro ed una media di 1,73 (fonte: "Agricolae");

altri studi in Germania avevano già dimostrato, su un campione di 2.009 persone, che il 99,6 per cento presentava residui di glifosato nelle urine; il 75 per cento di queste con una concentrazione almeno 5 volte superiore ai limiti consentiti per l'acqua; il 35 per cento di queste con una concentrazione addirittura superiore tra le 10 e 42 volte (fonte: "Il Salvagente");

la rivista tedesca "Oko-Test" ha trovato tracce di glifosato oltre che nel latte materno, nel miele e nella birra, in 14 campioni su 20 di farine di frumento, d'avena e pane (medesima fonte);

secondo quanto contenuto nell'atto di sindacato ispettivo 5-10154 del 20 dicembre 2016, presentato nel corso della XVII Legislatura alla Camera, "il 10 settembre 2016 l'Associazione nordamericana Moms Across America ha reso pubblici i risultati preliminari di una ricerca autofinanziata per l'identificazione di residui di glifosato, l'erbicida più utilizzato al mondo sia in agricoltura sia per gli usi civili, il cui principio attivo è un brevetto della Roundup della Monsanto, nei vaccini per uso umano". All'uopo, "lo screening effettuato dal laboratorio Microbe Inotech Laboratories Inc. di St. Louis, nel Missouri, utilizzando il metodo ELISA, ha dimostrato la presenza di glifosato" in una serie di vaccini;

il glifosato viene ampiamente usato in pre-raccolta negli Stati Uniti e in Canada nelle coltivazioni di grano duro, per favorirne la maturazione artificiale, con conseguente presenza di residui nel grano raccolto e nelle semole che ne derivano;

l'Italia importa grano duro dagli Stati Uniti e dal Canada per la miscelazione e produzione di semole per pasta, pane e altri prodotti da forno;

secondo i dati pubblicati da "Il Salvagente" nel volume "La vera storia del glifosato" del 2016, sono state trovate tracce di glifosato, anche se sotto le soglie previste dalla legge, negli spaghetti "Colavita" (0,019 milligrammi al chilo), negli spaghetti "Del Verde" (0,083), nelle penne ziti rigate "Divella" (0,033), negli spaghetti "Divella" (0,038), nella mafalda corta "Garofalo" (0,043), negli spaghetti "Italianno Lidl" (0,070), nelle farfalle rigate "La Molisana" (0,160) e negli spaghetti "La Molisana" (0,056 milligrammi al chilo);

in data 26 febbraio 2017 sono stati pubblicati i dati relativi al *test* effettuato dall'associazione "GranoSalus" su alcuni marchi di pasta italiana: sono stati trovati residui di glifosato ed altri contaminanti, sebbene sotto le soglie previste dalla legge. Al proposito, sul sito veniva riportato che "la pasta Barilla e la pasta Voiello, che sono due paste dello stesso gruppo, presentano, rispettivamente, per ciò che riguarda la micotossina DON 161 ppb (parti per miliardo) e 180 ppb. Per ciò che riguarda il Glifosato - sempre con riferimento alla Barilla e alla Voiello - presentano, rispettivamente, 0,102 milligrammi per chilogrammo e 0,050 milligrammi per chilogrammo. Per ciò che riguarda il cadmio - ancora con riferimento alla Barilla e alla Voiello - presentano 0,032 milligrammi di cadmio per chilogrammo e 0,036 sempre di questo metallo pesante. Il piombo, per fortuna, non è presente. Questo significa che Barilla e Voiello utilizzano grani duri esteri, anche se Voiello dichiara di utilizzare solo grani italiani (varietà Aureo e Svevo)";

dai dati pubblicati in data 28 ottobre 2017, a seguito di un *test* effettuato al proposito dalla "GranoSalus", è emersa la presenza di glifosato (espressa in milligrammi per chilogrammo di prodotto) specificata nei quantitativi, con espresso riferimento alle marche di semola, di seguito riportati: "Progeo Tre Grazie": 0,184; "Eurospin Tre Mulini": 0,167; "De Cecco": 0,152; "Divella": 0,143; la "Molisana": 0,142; "Granoro": 0,123; "Casillo": 0,112; "Molino

Martinucci": 0,104; "Semolificio Loiudice": 0,098; "Molino Mininni": 0,092; "Garofalo": 0,089; "Molino F.lli Dell'Acqua": 0,075; "Despar": 0,029;

sul punto, sempre in data 28 ottobre 2017, sul sito "granusalus" veniva evidenziata "una presenza diffusa dell'erbicida nelle semole prodotte dai molini pugliesi e non solo. Tra questi (...) il marchio Casillo, leader nel mercato delle semole di grano duro nonché principale importatore di grano estero, pur riportando sulla confezione la dicitura '100% grano italiano', presenta residui di glifosato";

nella petizione presentata dall'associazione "GranoSalus" sul tema, è precisato che "l'Unione Europea definisce i tenori massimi di glifosato nei prodotti alimentari (pasta, etc), in 10 mg/kg (ppm)";

con decreto della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute del 9 agosto 2016 veniva disposta la "revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016";

con successivo decreto della stessa Direzione generale del 16 agosto 2016 veniva disposta la "modifica dell'allegato al decreto 9 agosto 2016 recante la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *glyphosate* in attuazione del regolamento di esecuzione del 1 agosto 2016 (UE) 2016/1313 della Commissione";

con decreto della stessa Direzione generale del 6 settembre 2016 venivano stabilite "ulteriori revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate" in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE)2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 e modifica dell'allegato 1 del decreto 16 agosto 2016". Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, veniva decretata la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) riportati nell'allegato del decreto in parola. Inoltre, la commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel citato allegato venivano consentiti, secondo le seguenti modalità: "a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; b) fino al 22 febbraio 2017 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali". La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato venivano consentiti, previa rietichettatura, in conformità all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 9 agosto 2016;

in definitiva nel mercato comunitario e italiano le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti (regolamento (UE) n. 1313/2016 e decreto della Direzione generale italiana citato) prevedono che, dall'agosto 2016, il glifosato non possa essere somministrato in pre-raccolta nei campi di grano, introducendo di fatto un divieto al suo uso e, dunque, la disapplicazione dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 293/2013;

tale divieto, paradossalmente, non viene esteso alle navi di grano estero, che, pur presentando un livello di residui di glifosato nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 293/2013, come conferma il monitoraggio predisposto dal Ministero della salute nel grano a importazione extracomunitaria, continuano ad approdare indisturbate nei porti italiani, generando peraltro una restrizione della concorrenza al prodotto italiano non contaminato, dunque, più pregiato e ricercato;

in data 27 settembre 2018, sul sito "granosalus" veniva precisato che "il nuovo *test* Test GranoSalus (effettuato tramite primario laboratorio accreditato) conferma la presenza di glifosato nella pasta a marchio Divella, Barilla, De Cecco, Garofalo, Rummo, Riscossa (sia nella linea normale che in quella 100% Italia)";

da un sopralluogo effettuato dai firmatari del presente atto presso il porto di Bari, in data 14 settembre 2018 è emerso che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è in fase di svolgimento un monitoraggio dal quale si evince la presenza di glifosato nel grano sia pur sotto i limiti di legge;

della notizia è stata informata la Procura di Bari con un esposto del 27 giugno 2017 ed un altro del 17 settembre 2018;

i controlli supplementari effettuati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti alimentari su alcune navi ormeggiate al porto di Bari il cui Ufficio Italia Sud est dal 1° aprile al 10 ottobre ha prelevato dalle navi 10 campioni di cereali (di questi 3 sono stati già sottoposti ad analisi ed un campione di granoturco biologico, risultato irregolare per presenza di principi non consentiti in agricoltura biologica, mentre gli altri 7 campioni, prelevati nel mese di settembre ed ottobre, sono ancora in attesa di analisi) dimostrano che i laboratori non sono accreditati;

con regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE si sono poste le basi precauzionali all'uso delle sostanze attive per ogni Stato membro, chiamato a compiere un bilanciamento tra i benefici per la produzione e gli effetti nocivi sulla salute umana, sugli animali e sull'ambiente;

la necessità di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi è stata ribadita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (testo rilevante ai fini del SEE). Nello specifico, al

n. 25 dell'allegato al regolamento veniva indicata la sostanza "glifosate" e veniva evidenziato che: "possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: - devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali";

dopo l'approvazione del regolamento sono stati pubblicati importanti contributi scientifici che hanno reso evidente il carattere nocivo del glifosato, specie per i neonati e i bambini;

ad oggi, la letteratura scientifica maggioritaria propende nel ritenere tale sostanza attiva cancerogena o "probabilmente cancerogena" sia per la salute (come dimostrato dalla IARC) che per l'ambiente (come attestato dalla ECHA) e come comprovato dalla recente sentenza del Tribunale di San Francisco, che ha condannato la Monsanto a un risarcimento milionario ritenendo provato il nesso causale tra il tumore di un giardiniere e l'uso di diserbante contenente glifosato;

nonostante sia ormai acclarato che il glifosato sia una sostanza pericolosa, in quanto cancerogena e comunque nociva, la Commissione europea, con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, ha ritenuto di rinnovare per ulteriori 5 anni l'autorizzazione all'immissione del glifosato nell'ambito territoriale UE;

tale ultimo regolamento è stato oggetto di ricorso proposto in data 28 febbraio 2018, presso il Tribunale dell'Unione europea, da parte dell'associazione italiana "GranoSalus", che svolge per Statuto attività di vigilanza, in ambito nazionale e comunitario, tesa a garantire la migliore qualità, anche sotto il profilo sanitario, dei prodotti cerealicoli a tutela di produttori e consumatori;

in particolare l'associazione ha contestato, da un canto, l'illegittimità del regolamento di esecuzione per violazione del principio di precauzione e per elusione delle disposizioni di procedura circa il rinnovo dell'approvazione della sostanza, che si è attestata su studi scientifici di dubbia provenienza non improntati ai principi di indipendenza, obiettività e trasparenza, e, dall'altro canto, la mancanza, a monte del regolamento stesso di approfondimenti istruttori circa l'incidenza dell'uso del glifosato sugli animali, sulle acque sotterranee e sui prodotti destinati al consumo umano, come il pane e l'acqua;

al contrario, a livello nazionale, nel 2017 il Ministero della salute, nel procedimento di approvazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324, lo ha recepito con il comunicato della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del 19 dicembre 2017, e non ha introdotto ulteriori

misure di natura "precauzionale" in merito alle prescrizioni di cui allegato I del regolamento di esecuzione;

dall'altra parte il rinnovo della sostanza attiva potrebbe comportare gravi ricadute in ordine al regime della concorrenza nel mercato UE, e dunque in Italia, e pare comunque in netto contrasto con gli indirizzi di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2393, che, mediante i programmi di sviluppo rurale (PSR) e le relative erogazioni con fondi comunitari, è volto a indurre gli agricoltori della UE, e dunque italiani, ad adottare modalità produttive di eccellenza e di carattere biologico, che mal si conciliano con l'utilizzo di erbicidi;

ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione";

secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando "un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione". Tale principio andrebbe applicato anche nel caso del glifosato, in nome della tutela della salute pubblica, vietando definitivamente e in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l'uso di tutti i prodotti fitosanitari a base dell'erbicida;

nella comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione, con specifico riferimento all'onere della prova, è stabilito che: "le regole esistenti nella legislazione comunitaria e in quella di numerosi paesi terzi applicano il principio dell'autorizzazione preventiva (elenco positivo) prima dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di prodotti, quali le medicine, gli antiparassitari o gli additivi alimentari. Ciò costituisce già un modo di applicare il principio di precauzione spostando la responsabilità della produzione delle prove scientifiche. È questo il caso in particolare delle sostanze ritenute a priori pericolose o che possono essere potenzialmente pericolose ad un certo livello d'assorbimento. In questo caso il legislatore, per precauzione, ha previsto l'inversione dell'onere della prova, stabilendo che tali sostanze siano considerate

come pericolose finché non sia dimostrato il contrario. Spetta quindi alle imprese realizzare i lavori scientifici necessari per la valutazione del rischio. Finché il livello di rischio per la salute e per l'ambiente non può essere valutato con sufficiente certezza, il legislatore non può legittimamente autorizzare l'utilizzazione della sostanza, salvo in casi eccezionali per effettuare prove. In altri casi, nei quali non è prevista una simile procedura di autorizzazione preventiva, può spettare all'utilizzatore, persona privata, associazione di consumatori o di cittadini o al potere pubblico di dimostrare la natura di un pericolo e il livello di rischio di un prodotto o di un procedimento";

in ultimo, il giornale francese "News LifeGate", in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive: «"Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia "commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione". Ciò nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe "essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano"»,

impegna il Governo:

1) a sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017;

2) a prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313 (non già dal precedente regolamento (UE) n. 293/2013), così come recepito dal decreto del Ministero della salute 9 agosto 2016, ma mai applicato con apposite circolari dai dirigenti degli uffici periferici USMAF;

3) ad emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in altri porti europei, e a disporre, di

conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia dove sbarcano la maggior parte delle navi contenenti grano duro proveniente dagli Stati Uniti e dal Canada, con lo scopo di garantire la sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria;

4) a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti, oltre che a scoraggiare l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri, che vengono miscelati con il grano duro nazionale, di ottima qualità, falsando le quotazioni del mercato italiano, come ha dimostrato la sentenza del TAR Puglia n. 1200/2019 del 16 settembre 2019;

5) ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela delle acque, della flora e della fauna.

(1-00262) (21 luglio 2020)

CATTANEO, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA, BONINO, ZANDA, PARRINI, BINETTI, COMINCINI, RIZZOTTI, NATURALE - Il Senato,

premesso che:

il glifosato è un analogo dell'aminoacido glicina con funzione di erbicida totale e sistemico, attualmente presente nella lista di quelli autorizzati all'uso nell'Unione europea;

il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, pone le basi precauzionali circa l'uso delle sostanze attive a uso fitosanitario;

la legislazione europea sui prodotti fitosanitari ("Plant Protection Products") prevede che l'EFSA (European Food Safety Authority, Autorità europea per la sicurezza alimentare), con il sostegno degli Stati membri, conduca una rigorosa valutazione preventiva e, successivamente, periodica su ciascun principio attivo al fine di escludere, nelle normali condizioni d'uso, il rischio di effetti avversi sull'uomo e sull'ambiente. Successivamente gli Stati membri provvedono alla registrazione dei formulati commerciali (prodotti fitosanitari) contenenti tale principio attivo, dopo aver fatto ulteriori e specifiche valutazioni;

la valutazione dell'EFSA prevede che un principio attivo possa essere autorizzato solo a seguito di studi che ne abbiano escluso, per la parte sanitaria, rischi connessi

a tossicità acuta, tossicità a breve termine, a lungo termine e cancerogenesi, tossicità riproduttiva, tossicità dello sviluppo, genotossicità, neurotossicità ed immunotossicità;

l'EFSA stabilisce inoltre, con criteri molto prudenziali, anche la dose giornaliera accettabile ("Acceptable Daily Intake", ADI, in italiano "Dose giornaliera ammissibile", DGA) per tutta la vita, ossia il livello di esposizione a una determinata sostanza che un essere umano può tollerare senza effetti avversi sulla salute, e la dose acuta di riferimento (*Acute Reference Dose*, ARfD) per esposizioni nell'arco di una giornata, se il composto presenta significativa tossicità acuta;

tale ADI-DGA, o dose giornaliera ammissibile, è 100 o anche più volte inferiore alla dose più alta priva di effetti tossici negli studi sperimentali condotti su animali. Ad esempio, se la dose più alta di una sostanza che è senza effetto nell'animale da esperimento è di 1 mg/kg di peso corporeo, l'ADI per l'uomo sarà di 0,01 mg/kg, o talora più bassa;

l'EFSA stabilisce altresì per ciascun principio attivo il "Limite Massimo di Residuo" (in italiano LMR; o "Maximum Residue Limit", MRL) che corrisponde al livello massimo riscontrabile in una derrata alimentare, dopo che il prodotto è stato applicato secondo le buone pratiche agricole, ovvero con quantità, tempi e modalità d'uso corrette;

il principio attivo in esame viene autorizzato e, conseguentemente, i prodotti fitosanitari che lo contengono vengono registrati, solo se la stima dell'assunzione, attraverso gli alimenti, di esso o di suoi residui (definiti con il LMR), quando utilizzato secondo le buone pratiche agricole, è inferiore ai limiti stabiliti (ADI e ARfD);

gli eventuali effetti dannosi di una sostanza non sono legati alla sua semplice presenza, ma dipendono dalla dose (quantità), dal tempo, dalla frequenza di esposizione e da altri fattori;

esiste una notevole differenza tra "pericolo" e "rischio": il "pericolo" è la potenzialità astratta di un prodotto, di una sostanza o di un'azione di causare un effetto indesiderato o tossico, mentre il "rischio" è la misura o stima delle conseguenze indesiderate o tossiche che possono derivare da una determinata condotta o esposizione a una sostanza o a un prodotto;

gli organismi nazionali o sovranazionali preposti alla valutazione del rischio che hanno valutato il glifosato, tra cui l'EFSA citata, l'EChA (European Chemical Agency, preposta alla verifica della sicurezza dei prodotti chimici), il JMPR (Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues, ossia l'organismo congiunto FAO/Organizzazione mondiale della sanità preposto all'analisi dei residui di pesticidi), l'EPA (Environmental Protection Agency, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente) e molti altri hanno concluso le loro valutazioni indicando l'assenza di rischio cancerogeno derivante da residui di glifosato;

solo la IARC (International Agency for Research on Cancer, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, affiliata all'OMS), nel 2015 ha classificato il glifosato tra le sostanze "probabilmente cancerogene" per l'uomo (gruppo 2A);

come da preambolo di ogni monografia IARC, ivi compresa quella sul glifosato, la classificazione effettuata da tale agenzia è basata solamente sul "pericolo" e non sul "rischio", e dunque manca la valutazione e la quantificazione della reale probabilità che alle normali dosi e condizioni d'uso ed esposizione il glifosato possa essere cancerogeno (cosa che tutti gli altri enti preposti alla valutazione hanno già escluso);

ai sensi delle valutazioni effettuate dalla IARC, nella stessa classe di cancerogenicità del glifosato sono presenti i fumi della frittura, l'etilbenzene (contenuto nel caffè), molte tinture per capelli, il lavoro notturno, le bevande calde (65 °C), la carne rossa;

sempre la IARC inserisce invece nella classe dei "sicuramente cancerogeni" (gruppo 1), oltre all'amianto, anche etanolo e carni lavorate, compresi quelli contenuti nei vini e nei salumi che costituiscono parte integrante del patrimonio gastronomico e culturale italiano;

in merito alla presenza di tracce di glifosato in diversi marchi di pasta, in accordo con quanto affermato da associazioni e *media* generalisti che hanno analizzato in proprio diversi campioni di pasta, queste spazierebbero da un minimo di 0,019 mg/kg a un massimo di 0,184 mg/kg. Tali dati sono cioè inferiori da 54 a 526 volte i limiti previsti dalla legge per il grano, pari a 10 mg/kg;

per ingerire con la pasta la dose di 0,5 mg/kg di peso corporeo, ovvero la dose massima da ritenersi sicura per la salute umana (DGA), si dovrebbe quindi consumare ogni giorno una quantità di pasta compresa da un minimo di 163 a un massimo di 1.579 chilogrammi (tra oltre un quintale e oltre una tonnellata). Un dato molto lontano dalla realtà, considerato che il consumo di pasta di un cittadino italiano medio, secondo recenti stime, ammonta a soli 23,5 chilogrammi all'anno, quindi meno di due chili al mese, quindi meno di un etto al giorno. Il che corrisponde a tracce di glifosato pari, nel caso peggiore, a circa 0,0003 mg/kg di peso corporeo, una quantità 1666 volte più bassa della massima dose sicura (DGA);

considerato che:

il brevetto dell'azienda Monsanto sul glifosato è scaduto nel 2001, per cui questa sostanza è liberamente prodotta in diversi Paesi del mondo;

una recentissima *review* scientifica condotta a livello europeo (Fogliatto et al., 2020 - "Advances in agronomy") evidenzia che non sono oggi disponibili prodotti diserbanti o tecniche alternative con efficacia e bassi costi paragonabili a quelli dei prodotti a base di glifosato. Inoltre molti dei prodotti utilizzabili in luogo del glifosato in generale presentano profili di tossicità o impatto ambientale peggiori;

il glifosato è ampiamente utilizzato per contenere la vegetazione spontanea non solo nell'ambito agricolo, ma anche in quello industriale e civile, allo scopo di garantire in modo efficace e a costi contenuti la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza di raffinerie, linee ferroviarie, strade, autostrade, aree archeologiche, marciapiedi e simili;

il glifosato agisce nelle piante, bloccando un enzima specifico che non è presente nei mammiferi, per cui nell'uomo non esiste alcun bersaglio della tossicità di questo erbicida;

nell'ottobre 2017 (poco dopo l'uscita della valutazione IARC) è stato pubblicato da Andreotti et al. sul "Journal of the National Cancer Institute" il più grande studio epidemiologico su circa cinquantamila agricoltori statunitensi che avevano usato glifosato, in cui si dimostra che l'uso di tale sostanza non aumenta i casi di linfoma non-Hodgkin, e non aumenta neanche in maniera statisticamente significativa nessun tipo di neoplasia;

osservando i *trend* di vendita 1990-2016 di agrofarmaci a base di glifosato negli Stati Uniti e confrontandoli con quelli dei linfomi non-Hodgkin rilevati dal National Cancer Institute USA, non appare alcuna correlazione fra le due variabili: mentre l'uso di glifosato è aumentato di 15 volte (Benbrook, Environmental Sciences Europe, 2016), non si è infatti assistito ad alcun incremento di tali linfomi nella popolazione americana nel periodo considerato;

una recentissima pubblicazione scientifica (Crump et al., "Toxicological Sciences", 2020), che ha preso in considerazione 10 studi di cancerogenesi sperimentale con il glifosato, avverte che la conclusione di IARC sulla probabile cancerogenicità del glifosato sarebbe stata determinata da un "eccesso di test sui dati", ovvero: per la legge della probabilità, a causa dell'elevato numero di analisi effettuate da IARC, alcune correlazioni sono apparse statisticamente significative per caso, e quindi biologicamente irrilevanti. E IARC non ha corretto le sue analisi per questa nota distorsione statistica,

impegna il Governo:

1) a realizzare con i Ministeri della Salute, delle Politiche agricole e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dei rispettivi organi tecnico-consultivi, una *review* complessiva delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili rispetto all'erbicida glifosato, corredata da analisi di impatto comparative (circa costi, efficacia, rischi per la salute umana e per l'ambiente, *carbon footprint*) degli erbicidi e delle tecniche agrarie succedanee utilizzabili in caso di divieti e restrizioni all'uso di detto erbicida;

2) ad acquisire dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interpellati alcuni tra i principali utilizzatori nazionali di glifosato, ovvero i gestori e i concessionari pubblici o privati delle reti viarie e ferroviarie nazionali, una relazione di sintesi circa la quantificazione dell'eventuale maggiore onerosità e il profilo di rischio tossicologico (maggiore, minore o uguale) di prodotti disponibili all'utilizzo per

realizzare il diserbo manutentivo delle rispettive infrastrutture, qualora fosse vietato l'utilizzo del glifosato;

3) a subordinare ogni iniziativa normativa e regolamentare su eventuali restrizioni o ampliamenti dell'ambito permesso di utilizzo dell'erbicida glifosato all'acquisizione delle valutazioni sanitarie, ambientali ed economiche di cui ai precedenti capoversi;

4) a trasmettere al Parlamento, alle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia, la *review*, la relazione e ogni altro elemento informativo utile al fine di elaborare scelte politiche e legislative basate sulle migliori evidenze disponibili necessarie ad orientarsi nella disciplina di ambiti e materie ad elevata complessità tecnico-scientifica.

(1-00272) (21 luglio 2020)

BERNINI, MALAN, BATTISTONI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI - Il Senato,

premessi che:

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il glifosato tra gli 81 agenti «2», cioè quelli con sufficiente evidenza di cancro negli animali e limitata evidenza nell'uomo; a questa dichiarazione sono seguite negli Usa le cause collettive contro la Monsanto e i limiti di autorizzazione in Europa; sono decine di migliaia le procedure in corso negli Stati Uniti per i prodotti a base di glifosato di Monsanto, già condannata diverse volte nei tribunali americani a maxi-risarcimenti e, di recente, la Bayern ha patteggiato oltre 10 miliardi di dollari per circa 95.000 azioni legali;

oltre il 97 per cento dei prodotti alimentari commercializzati nel continente europeo contiene residui di glifosato;

a in seguito all'analisi dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro riguardo al potenziale cancerogeno del glifosato, la Commissione europea ha incaricato l'Autorità di riesaminare le informazioni di supporto e di inserire tale analisi nelle sue conclusioni; l'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva "glifosato" soddisfa le norme di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui criteri di approvazione delle sostanze attive in relazione all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

lo Stato italiano, con il decreto ministeriale 9 agosto 2016 del Ministero della salute, ha adottato misure restrittive precauzionali per gli usi della sostanza

diserbante glifosato; in particolare, attraverso tale decreto è stato revocato l'impiego in pre raccolta sul grano, al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura, mentre era ancora consentito un diserbo pre semina del terreno; il successivo decreto del 16 agosto 2016 disponeva la "modifica dell'allegato al decreto 9 agosto 2016 recante la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *glyphosate* in attuazione del regolamento di esecuzione del 1 agosto 2016 (UE) 2016/1313 della Commissione"; con decreto del 6 settembre 2016 venivano stabilite "ulteriori revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate" in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE)2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 e modifica dell'allegato 1 del decreto 16 agosto 2016"; nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, veniva decretata la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) riportati nell'allegato del decreto citato; inoltre, la commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel citato allegato venivano consentiti, secondo le seguenti modalità: "a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; b) fino al 22 febbraio 2017 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali"; la commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato venivano consentiti, previa rietichettatura, in conformità all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 9 agosto 2016;

la Commissione europea, con regolamento (UE) n. 2324/2017, ha rinnovato l'approvazione del Glifosate fino al 15 dicembre 2022, con talune restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di tale prodotto;

con il Comunicato del 19 dicembre 2017, la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute ha confermato il rinnovo dell'approvazione del Glifosate fino al 15 dicembre 2022, alle condizioni riportate nell'allegato I e II del regolamento (UE) n. 2324/2017;

l'emergenza COVID ha spinto i consumatori italiani a comprare più prodotti italiani per sostenere l'occupazione e l'economia nazionale; in particolare è notevolmente incrementato il consumo della pasta italiana che utilizza solo grano nazionale e dei legumi, nonostante la concorrenza sleale delle importazioni dall'estero di prodotti che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese che rischia di vanificare la produzione interna; afferma Coldiretti che dopo l'approvazione dell'accordo di libero scambio con l'Europa (CETA) il Canada ha più che quintuplicato le esportazioni in Italia di grano duro trattato con l'erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate

sul territorio nazionale, dove la maturazione avviene grazie al sole, con il risultato che oggi un chicco su tre che arriva dall'estero in Italia è canadese;

il divieto di utilizzo di tale diserbante troverebbe larghissima condivisione da parte dei diversi schieramenti politici, come dimostrano i diversi atti di indirizzo presentati in Parlamento e la mozione unitaria 1-00124 approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati,

impegna il Governo:

- 1) a sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017, con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato con regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017;
- 2) ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica, nonché la salubrità dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela delle acque, della flora e della fauna;
- 3) a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti.

(1-00276) (21 luglio 2020)

CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, VALLARDI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BORGHESI, BOSSI Simone, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDIANI, CANTU', CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FREGOLENT, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PELLEGRINI Emanuele, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, STEFANI, TOSATO, URRARO, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,

premessi che:

il glifosato è una sostanza diserbante il cui processo di revisione nell'Unione europea, sulla base del parere della European food safety agency (EFSA), si è concluso, con il regolamento (UE) n. 2017/2324 del 15 dicembre 2017, con il rinnovo del suo utilizzo per 5 anni, per cui la sostanza è oggi in commercio in tutti i Paesi dell'Unione europea;

il sistema europeo di autorizzazione e di controllo degli agrofarmaci è il più stringente al mondo, pertanto, se un fitofarmaco è regolarmente in commercio nell'Unione europea, vuol dire che dal sistema di analisi europeo non è emerso alcun elemento concreto che ne giustifichi la messa al bando;

i controlli effettuati dall'EFSA a livello comunitario su 48.000 campioni indicano che il 97,2 per cento dei prodotti alimentari analizzati (valore che sale al 98,6 per cento per l'Italia) presenta valori dei residui al di sotto delle soglie di legge e, pertanto, sono da ritenersi sicuri per il consumatore;

l'Italia dispone di una legislazione molto restrittiva circa l'autorizzazione e l'impiego dei fitofarmaci, caratterizzata soprattutto da norme che ne impongono l'uso limitato a quanto strettamente necessario per garantire la sicurezza alimentare ed elevati *standard* quantitativi e qualitativi delle produzioni agroalimentari;

il decreto 9 agosto 2016 del Ministero della salute, in linea con le decisioni europee (regolamento di esecuzione n. 2016/1313 del 1° agosto 2016), ha modificato le condizioni di impiego della sostanza glifosato; attualmente le limitazioni riguardano: a) l'uso non agricolo su suoli che presentano una percentuale di sabbia superiore all'80 per cento nelle aree vulnerabili e nelle zone di rispetto; b) l'uso nelle aree frequentate dalla popolazione quali parchi, giardini, campi sportivi ed aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; c) l'uso in pre-raccolta al solo fine di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;

competente al fine dei controlli sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, è anche il dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'Ispettorato svolge in particolare i controlli sulle importazioni di prodotti dai Paesi terzi, monitorando l'arrivo delle navi nei porti e svolgendo direttamente le analisi su circa 300 principi attivi. Nel 2019 sono stati svolti circa 2.000 controlli sui cereali, con 1.785 operatori controllati, rilevando un tasso di irregolarità sui prodotti dell'8,7 per cento dovuto in primo luogo ad errate etichettature;

l'entrata in vigore delle limitazioni all'uso del glifosato, attuate in Italia con il citato decreto ministeriale del 9 agosto 2016, non ha portato alla disapplicazione dei limiti vigenti, bensì a limitare l'impiego del glifosato nelle coltivazioni nazionali;

i dati a disposizione del Ministero della salute evidenziano che dai controlli condotti dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), nell'ambito di un piano di campionamento conoscitivo disposto dal medesimo Ministero per la ricerca del glifosato, tutti i campioni analizzati presentano valori per residui di glifosato conformi al limite di 10 milligrammi al chilogrammo previsti dalla vigente normativa;

gli orientamenti degli Stati europei in merito all'impiego del glifosato nella fase immediatamente successiva alla data del 2022, che coincide con la scadenza del

permesso di 5 anni, non sono uniformi; la stessa Commissione europea ha designato 4 Stati membri (Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia) come correlatori della valutazione dell'uso del glifosato, che dovranno presentare entro il mese di giugno 2021 un rapporto di valutazione ai fini del rinnovo all'EFSA, per l'espressione da parte di quest'ultima del parere scientifico; si segue quindi un principio di precauzione;

dopo la scelta dell'Austria di non vietare l'uso dell'erbicida, il Lussemburgo ha deciso di bandirlo già dal 2021. In Francia, nonostante un investimento pubblico da 400 milioni di euro, il piano, denominato "Ecophyto", che mira a ridurre del 50 per cento i fitofarmaci in agricoltura entro il 2025, non è ancora partito. Anzi, dal lancio del piano nel 2008, l'uso dei fitofarmaci è aumentato del 12 per cento, secondo i dati presentati dalla Corte dei conti al Governo francese. Dopo una lieve diminuzione nel 2017, le vendite sono salite del 10 per cento per i soli prodotti a base di glifosato;

le diverse posizioni assunte dai Paesi membri riflettono la mancanza di un giudizio univoco da parte del mondo scientifico sui rischi per la salute pubblica legati all'impiego del glifosato; le analisi adottate dalle autorità di controllo competenti sulle prove disponibili hanno prodotto una netta spaccatura di pareri in merito all'eventuale nocività dell'erbicida, scatenando un acceso dibattito sulla chiarezza degli stessi metodi di ricerca utilizzati, tanto da spingere la stessa Unione europea a varare un nuovo regolamento per aumentare la trasparenza dei *test* scientifici dell'EFSA;

lo scorso gennaio 2020, l'Environmental protection agency statunitense (EPA), nella sua "Interim registration review decision", ovvero nell'ulteriore valutazione del rischio, ha concluso il suo parere scientifico affermando che non vi sono motivi di preoccupazione quanto a rischi di tipo alimentare per alcun segmento della popolazione, neanche seguendo le ipotesi più prudenziali applicate nelle valutazioni (ad esempio: residui al massimo livello di tollerabilità, applicazione diretta dell'acqua e trattamenti sul 100 per cento delle colture); l'Agenzia ha quindi concluso il rapporto dichiarando che non sussistono rischi né di tipo professionale né per gli astanti non occupazionali;

oltre all'EFSA, anche l'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha concluso che la molecola è sicura;

è opportuno tuttavia considerare che, in generale, molecole e principi attivi vanno sempre utilizzati con metodo e moderazione e l'utilizzo del glifosato è, ad oggi, necessario in agricoltura su svariate colture per ottenere buoni risultati, tenendo conto che normalmente per ogni ettaro coltivato si diserba solo il 20 per cento e che la sostanza può essere irrorata solo quando effettivamente indispensabile; inoltre le modalità di utilizzo a livello dell'Unione europea del glifosato sono diverse rispetto a Paesi terzi quali USA, Canada e Turchia, e di gran lunga

favoriscono una maggior salvaguardia e tutela dell'ecosistema, degli stessi operatori e dei consumatori;

nondimeno è indispensabile, alla luce del clima di assoluta incertezza rispetto ai futuri orientamenti che verranno adottati dall'Unione europea in merito all'uso dei fitofarmaci, che il nostro Paese predisponga fin da subito un quadro di azioni per l'impiego sostenibile della chimica e lo sviluppo di tecniche di agricoltura integrata ed alternative a quelle tradizionali;

negli anni più recenti, la disponibilità di nuove molecole ad impatto ambientale sempre più ridotto ed attive a dosi sempre più basse ha creato le condizioni favorevoli al raggiungimento di elevati livelli di sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente, tanto che in Italia, grazie all'impiego di sistemi innovativi di difesa delle colture, l'utilizzo dei fitofarmaci è diminuito ad un ritmo dell'1,8 per cento annuo negli ultimi 10 anni. Oltre il 70 per cento dei prodotti rientra, infatti, tra quelli meno impattanti, e meno del 4 per cento tra quelli classificati come tossici;

la riduzione dei quantitativi di fitofarmaci utilizzati in agricoltura evidenzia come già da tempo il comparto agricolo italiano si sia orientato verso un sistema di produzione integrato, in grado di coniugare le esigenze economiche del mondo agricolo con quelle ambientali e sanitarie, per lo sviluppo di un'agricoltura maggiormente sostenibile e competitiva;

accanto ai principi attivi di origine chimica ovvero di sintesi, si stanno sviluppando studi sulle sostanze di origine naturale aventi effetto erbicida derivate dalle piante officinali, come ad esempio i prodotti a base di acido pelargonico attualmente in commercio che sono ad uso hobbistico e hanno, al momento, un costo sicuramente più elevato rispetto a quelli a base chimica; data la crescente richiesta da parte del consumatore di prodotti "naturali" o biologici, è lecito aspettarsi che questa tipologia di prodotti abbia un forte sviluppo e, nel contempo, vengano ridotti i prezzi con il moltiplicarsi dell'offerta;

le piante officinali sono attualmente classificate a seconda degli usi ma in realtà non esiste una "classificazione" sui possibili usi della piante officinali, ma solo sull'"uso prevalente", tra questi l'utilizzo antiparassitario o diserbante; va prioritariamente favorita la ricerca, attraverso investimenti mirati, che metta in evidenza per le singole specie le potenzialità sulle quali indirizzare l'organizzazione di filiere produttive e che crei distretti produttivi per la produzione di prodotti naturali efficaci allo scopo,

impegna il Governo:

- 1) a sostenere iniziative volte ad un utilizzo più responsabile dei fitofarmaci in agricoltura permettendo al comparto di continuare a crescere e svilupparsi secondo un approccio fondato sull'uso coordinato e razionale ed ecocompatibile di tutti i fattori produttivi, in grado di coniugare le esigenze economiche del mondo agricolo con quelle di tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori;

- 2) a potenziare, non solo presso i punti di entrata esterni del nostro Paese ma anche presso i punti di stoccaggio interni sul territorio, il sistema dei controlli per i residui di fitofarmaci e quindi sul loro utilizzo appropriato in agricoltura, con particolare riguardo ai prodotti destinati all'alimentazione umana importati da Paesi terzi per i quali sia possibile verificare il loro trattamento con glifosato oltre la soglia consentita in ambito europeo;
- 3) ad individuare processi produttivi ecosostenibili quali difesa integrata, lotta biologica e ricorso a principi attivi naturali di nuova generazione anche derivati dalle piante officinali ovvero biocidi ad uso insetticida, fungicida, erbicida e battericida;
- 4) ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione di programmi di ricerca sui sistemi produttivi agroalimentari, allo scopo di sostenere lo sviluppo di un'agricoltura maggiormente sostenibile ed innovativa;
- 5) a predisporre un piano nazionale sementiero che permetta, da una parte, di investire su colture quali leguminose, frutta in guscio e, soprattutto, frumento duro e tenero, che negli ultimi anni hanno perso superfici coltivate a favore di un forte aumento delle importazioni da Paesi terzi, e, dall'altra, sostenerne il prezzo sui mercati favorendo la coltivazione nelle zone storicamente vocate del Sud Italia.

MOZIONI SULLE SCUOLE PARITARIE

(1-00232) (12 maggio 2020)

BERNINI, MALAN, GALLONE, BINETTI, LONARDO, BERARDI, MOLES, CANGINI, ALDERISI, GIRO, CALIGIURI, MINUTO - Il Senato,

premessi che:

il diritto alla libertà di scelta educativa è un principio sancito nel diritto nazionale e internazionale. In particolare l'articolo 30 della Costituzione afferma che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione italiana "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali"; ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli". Ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà d'insegnamento nella Comunità europea approvata il 13 marzo 1984: "in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari". La risoluzione dell'Assemblea del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, del 4 ottobre 2012, raccomanda, al comma 6.1, "di procedere rapidamente all'analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa";

la scuola paritaria è regolamentata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, contenente norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, nonostante non risolva completamente quanto riconosciuto ai sensi dei suddetti articoli posizionando l'Italia al 47° posto al mondo in termini di garanzia della libertà di scelta educativa dei genitori; a 20 anni di distanza dall'approvazione della legge n. 62/2000, che ha sancito l'appartenenza delle scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione e ne ha riconosciuto il ruolo all'interno del servizio pubblico, si leva da più voci un grido di allarme per scongiurarne la crisi incombente;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, detto "cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che rappresenta il primo tra i provvedimenti aventi forza di legge con i quali è stato dato inizio alla cosiddetta fase 2 dell'emergenza COVID-19, nulla ha previsto a sostegno delle scuole paritarie, nonostante i tentativi di taluni gruppi parlamentari, all'infuori di poche

risorse destinate alla pulizia dei locali e all'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personali. La scuola paritaria non è esente dalle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria scaturita dal propagarsi del virus COVID-19 che, se non opportunamente gestita, avrà una pesante ricaduta negativa su tutta la scuola;

tuttavia le scuole paritarie sono state, come tutti i soggetti protagonisti del sistema formativo italiano, sia pubblici che privati, destinatarie di quelle norme che ne hanno determinato la chiusura, o quantomeno disposto l'interruzione dell'attività didattica su tutto il territorio nazionale. Di altra natura sono le conseguenze che su quegli stessi enti si riverberano per effetto dell'impianto normativo dell'emergenza a seconda del tipo di soggetto erogatore del servizio che si prende in considerazione: mentre tutti gli enti erogatori di servizi di educazione e istruzione (le scuole statali, quelle private paritarie e quelle private non paritarie) sono destinatari delle stesse norme tra quelle previste per contenere l'espandersi del contagio in ragione del tipo di attività svolta, le conseguenze ulteriori rispetto all'applicazione della normativa emergenziale, per come sta prendendo forma nel nostro Paese, sono differenti perché prescindono dalla natura del servizio offerto, ma sono legate alla natura del soggetto che quel servizio eroga;

è proprio questa "schizofrenica" impostazione del sistema a produrre ulteriori conseguenze negative. Le scuole paritarie cioè, che la legge vuole "senza fini di lucro", per come è strutturato l'impianto normativo dell'emergenza possono fruire soltanto della cassa integrazione in deroga per i dipendenti, qualunque sia il loro numero. Non possono vantare né le garanzie che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurano per la gestione degli edifici che ospitano gli istituti scolastici, né le provvidenze economiche di cui, di converso, possono usufruire le scuole non statali e non paritarie che invece, avendo fini di lucro, strutturano la gestione della propria attività quale attività di impresa, dovendo farsi carico interamente di tutti quegli oneri che gravano comunque su quegli enti anche durante il periodo, come quello attuale, in cui non svolgono alcun tipo di attività didattica;

è evidente che, qualora si ritenga venuto meno l'obbligo del pagamento delle rette a seguito della chiusura delle scuole, al netto delle spese del personale, sostenute per una percentuale importante dalla cassa integrazione in deroga prevista dal decreto cura Italia almeno fino al 31 luglio 2020, le altre risorse necessarie al mantenimento in vita delle scuole paritarie mancano inesorabilmente all'appello. Per questo sono giustificate le preoccupazioni espresse dal consiglio permanente della CEI, secondo cui le scuole paritarie "se già ieri erano in difficoltà sul piano della sostenibilità economica, oggi - con le famiglie che hanno smesso di pagare le rette a fronte di un servizio chiuso dalle disposizioni conseguenti all'emergenza sanitaria - rischiano di non aver più la forza di riaprire"; oltre che dalla presidente dell'Unione superiore maggiori d'Italia (Usmi) madre Yvonne Reungoat e dal presidente della Conferenza italiana dei superiori maggiori (Cism) padre Luigi Gaetani, secondo cui, "senza un intervento serio dello Stato, il 30% delle scuole

pubbliche paritarie sarà destinato a chiudere entro settembre, se non si dichiarerà bancarotta già entro maggio";

con l'ulteriore aggravio, come dicono ancora i vescovi italiani, "di alcuni miliardi di euro all'anno sul bilancio della collettività", e della mancanza dei servizi con cui supplirne l'assenza. Anche a non voler ricorrere, come in questo particolare frangente sarebbe consentito, a misure eccezionali e in deroga a quanto previsto dall'ordinamento, come quella della previsione di un fondo straordinario per sopperire all'emergenza, la soluzione potrebbe essere trovata proprio all'interno dell'ordinamento stesso, con l'incremento del fondo da assegnare alle famiglie previsto dall'art. 9 della legge n. 62 del 2000, con un intervento diretto delle Regioni a garanzia del diritto allo studio pure previsto dalla stessa legge, o con la detraibilità totale delle rette pagate dalle famiglie per garantire la frequenza a questo tipo di scuole. La fase 2 deve per questo sostenere e valorizzare il loro ruolo all'interno del sistema nazionale di istruzione;

oltre agli interventi di natura economica, l'enorme patrimonio umano e di strutture delle scuole paritarie (180.000 tra docenti e operatori scolastici, 12.000 sedi scolastiche distribuite su tutto il territorio nazionale) potrebbe rivelarsi utilissimo per agevolare la ripresa nel comparto istruzione. Come suggerito da CISM e UISM, le scuole paritarie, con la loro maggiore flessibilità, potrebbero cominciare ad accogliere almeno una parte degli alunni più piccoli durante le settimane iniziali della ripartenza, quando i genitori che riprenderanno a lavorare non sapranno come gestire i figli. Non solo: potrebbero mettere a disposizione delle scuole statali, a partire da settembre, una parte dei loro edifici, spesso non del tutto utilizzati, per garantire un sufficiente "distanziamento sociale", in una sorta di "patto educativo e civico" che rinsaldi quella visione unitaria del sistema nazionale di istruzione fatta propria dal dettato costituzionale e ribadita dalla legge n. 62, per molti versi ancora inattuata;

la crisi economica derivante dalla pandemia rischia di provocare la fuga delle famiglie dalle scuole paritarie a quelle pubbliche, per evidenti minori costi da affrontare. Questo sarebbe un problema non solo per le scuole paritarie come parte integrante del sistema scolastico, ma anche considerando che, specie in questo momento di scarsità di risorse del sistema scolastico pubblico, le scuole paritarie potrebbero fornire, con i loro spazi e le loro risorse, un forte aiuto e supporto in ottica sussidiaria. Meno scuole paritarie non vuol dire solo più studenti che passano alle scuole pubbliche statali, con i problemi di ordine sanitario e economico già visti. Ma vuol dire anche sottrarre il principale fornitore sussidiario del servizio scolastico che, proprio ora, potrebbe rivelarsi quanto mai prezioso;

analizzando i costi attuali a carico della spesa pubblica delle scuole paritarie e il costo stimato a causa di un loro abbandono, si propone che, tra gli interventi di ordine economico che la politica sta predisponendo in ogni settore e sostanzialmente per ciascuna categoria di lavoratori, servizi, imprese e famiglie, vi sia anche un intervento a favore delle famiglie degli studenti delle scuole paritarie

nelle forme e nel *quantum* che saranno giudicate più opportune (ad esempio: detrazione, *voucher* o deduzione). A titolo di esempio, ipotizzando un contributo pari alla metà del costo medio per studente, come identificato dal Ministero dell'istruzione, per la platea di studenti menzionata (33 per cento), comporterebbe un costo per lo Stato di 2,4 miliardi di euro che si confronterebbero con un costo, nell'ipotesi di passaggio alla scuola statale, di almeno 4,9 miliardi di euro. Alternativamente, si potrebbero adottare i costi *standard* che comporterebbero una riduzione di circa 270 milioni di euro rispetto ai costi medi del Ministero. Questo contributo sostituirebbe gli attuali contributi diretti e indiretti, valevoli per 651 milioni di euro, comportando così un costo aggiuntivo per lo Stato di 1,78 miliardi di euro, a fronte di un extracosto stimato molto, molto più alto;

è evidente che tali risorse non sono modeste e di certo non è facile trovare, in questo momento in cui diversi attori hanno bisogno di aiuto, lo spazio fiscale necessario anche per questo settore. Troppo spesso però ci si perde nella dicotomia tra pubblico e privato senza rendersi conto che, in molti casi, si tratta solo di due elementi cardine di un unico sistema che mira a soddisfare bisogni e necessità spesso di primaria importanza. Difficilmente il sistema dell'istruzione potrà assolvere ai propri compiti, di fondamentale importanza per lo sviluppo del Paese, senza che i soggetti privati siano messi in condizione di superare questa crisi e continuare nel loro faticoso, incessante ma necessario lavoro;

in Italia sono 880.000 gli studenti che frequentano le oltre 12.000 scuole paritarie che svolgono servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale d'istruzione. Secondo le stime, circa il 30 per cento di queste realtà non sarà in grado di riaprire a settembre. Il settore delle scuole paritarie, dunque, sarà soggetto a forti tensioni. Da una parte, i genitori tenderanno a spostare massicciamente i figli nelle scuole statali per fronteggiare la crisi e ridurre i costi di iscrizione, dall'altra si può prevedere un aumento dei costi fissi indotto dalle future regole del distanziamento sociale;

lo scenario sembra alquanto negativo specialmente per gli istituti statali che saranno costretti ad abbassare il livello del servizio, già in difficoltà dal difficile adattamento alle nuove regole di distanziamento in strutture già di per sé precaria, con il plausibile conseguente aumento dei costi;

secondo l'OCSE, uno studente della scuola paritaria costa allo Stato 500 euro ogni anno, mentre al nostro Paese ogni alunno iscritto negli istituti pubblici costa 8.200 euro, dunque i 300.000 studenti in più che si iscriverebbero alla scuola statale, qualora dovesse fallire il sistema di scuole paritarie, costerebbero alle casse pubbliche circa 2,3 miliardi di euro aggiuntivi;

l'introduzione del costo *standard* per studente e la conseguente attuazione della libertà di scelta educativa garantirebbero un risparmio certo per le casse pubbliche, persino nell'ipotesi in cui lo Stato italiano decidesse di spendere per l'istruzione di

tutti gli studenti il costo *standard* per studente pieno, escludendo una qualsiasi compartecipazione delle famiglie (un risparmio di ben 2,8 miliardi di euro annui), impegna il Governo a sostenere in maniera adeguata le scuole paritarie attraverso il sistema dell'applicazione del costo *standard* per studente, dando piena attuazione alle libertà di scelta educativa e attraverso la detrazione fiscale del 100 per cento delle rette in attesa.

(1-00256) (16 luglio 2020)

GRANATO, ABATE, ACCOTO, ANASTASI, ANGRISANI, AUDDINO, BOTTICI, CAMPAGNA, CASTELLONE, CIOFFI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, D'ANGELO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, DONNO, EVANGELISTA, FERRARA, FLORIDIA, L'ABBATE, LANZI, LEZZI, LUPO, LA MURA, LOREFICE, MAIORINO, MATRISCIANO, MAUTONE, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, NATURALE, PAVANELLI, PELLEGRINI Marco, PIARULLI, PIRRO, PRESUTTO, QUARTO, ROMANO, RUSSO, TRENTACOSTE, VANIN, GIANNUZZI, ORTIS, DI MICCO, VACCARO - Il Senato,

premessi che:

il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

le scuole paritarie, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e della citata legge, sono abilitate, dunque, a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nel rispetto dei requisiti di qualità ed efficacia;

nel particolare, la parità è riconosciuta alle scuole non statali (private e degli enti locali), su richiesta dell'ente interessato, con provvedimento del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, per quegli istituti che siano in possesso dei seguenti requisiti (art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000), da mantenere nel corso del tempo: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di

inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;

le procedure per il riconoscimento, il mantenimento e la revoca della parità scolastica sono disciplinate, nel dettaglio, da un regolamento ministeriale (n. 267 del 2007), emanato ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 250 del 2005;

in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del suddetto regolamento, con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare: a) i dati relativi al proprio *status* giuridico, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio; e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici; f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate; g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito; h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi;

ai fini del mantenimento della parità, il gestore o il rappresentante legale dell'ente deve dichiarare entro il 30 settembre di ogni anno la permanenza del possesso dei

requisiti richiesti all'ufficio scolastico regionale competente; in caso di mancata osservanza delle prescrizioni richieste o di gravi irregolarità nella gestione l'ufficio scolastico regionale può revocare l'atto di riconoscimento della parità;

considerato che:

nel contesto delineato, in primo luogo ai fini del rispetto dei principi di legalità e buon andamento, appare del tutto opportuno estendere anche alle scuole paritarie le norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai fini di garantire maggiore conoscibilità e trasparenza nella gestione di tali istituti (fermi restando le verifiche amministrative già previste dalla normativa vigente esposta);

difatti, come già avviene per le scuole statali ai sensi della disciplina introdotta a partire dal 2013 dal cosiddetto "decreto Trasparenza", assolvendo le scuole paritarie private e degli enti locali ad una funzione di natura pubblicistica, pare opportuno assoggettare anch'esse al rispetto di taluni obblighi di pubblicità e trasparenza, con lo scopo prioritario di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

considerato, inoltre, che:

durante l'*iter* di conversione in legge del cosiddetto "decreto Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) sono state aumentate di 150 milioni di euro, rispetto allo stanziamento originario disposto dal provvedimento, le misure di sostegno economico previste per l'istruzione paritaria (65 milioni) e il sistema integrato da zero a sei anni (70 milioni);

nel particolare, alle scuole "primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, viene erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19" (art. 233, comma 4),

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, attraverso provvedimenti di propria competenza, al fine dell'estensione alle scuole paritarie e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle norme inerenti agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013, compatibili con le funzioni svolte da tali istituti, in particolare per quanto concerne: l'organizzazione interna (articolazione uffici e organigramma); la titolarità di incarichi di collaborazione o consulenza (con estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, *curriculum vitae* e compenso erogato); il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (con particolare riferimenti ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al

relativo costo; tassi di assenza); i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; i provvedimenti adottati (quale, ad esempio, quello di assegnazione dei docenti alle classi); i dati sulla contrattazione collettiva e integrativa; i documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; i beni immobili e la gestione del patrimonio;

2) ad accertare, in sede di erogazione delle risorse di cui all'articolo 233 del decreto-legge n. 34 del 2020, la riduzione o il mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza, ai fini della corresponsione del contributo straordinario statale.

(1-00259) (21 luglio 2020)

IANNONE, CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHE', LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premessi che:

le scuole paritarie e degli enti locali, come stabilito dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», rappresentano, insieme e accanto alle scuole statali, una fondamentale componente costitutiva del «sistema nazionale d'istruzione»;

il principio della «libertà di educazione» promanante dall'articolo 33 della Costituzione, che ha posto in capo a enti e privati il diritto di istituire, sul territorio nazionale, scuole e istituti di educazione, in combinato disposto con i principi di sussidiarietà orizzontale e pluralismo istituzionale, nonché al parametro della virtuosa collaborazione tra iniziativa statale e privata, ha infatti determinato la configurazione di un «sistema scolastico integrato» caratterizzato da un giusto temperamento tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati e lo svolgimento di attività di interesse generale;

a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, e con particolare riguardo all'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, la legge qualifica e definisce le scuole paritarie come quelle istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, a partire dalla scuola dell'infanzia, cui è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico e che presentano, quali requisiti caratteristici, la corrispondenza agli ordinamenti generali dell'istruzione, la coerenza con la domanda formativa delle famiglie e la sussistenza di requisiti qualitativi e di

efficacia, valutabile, quest'ultima, secondo parametri espressamente previsti dalla medesima legge che disciplina questo essenziale comparto complementare e sussidiario dell'erogazione di servizi di educazione e formazione nel nostro Paese; secondo un recente *report* elaborato dall'Ufficio Gestione patrimonio informativo e statistica del Ministero dell'istruzione (Focus «Principali dati della scuola - Avvio anno scolastico 2019/2020»), nell'anno scolastico 2018/2019 le scuole paritarie erano 12.564 e gli studenti frequentanti 866.805;

in questo contesto, in particolare, la scuola dell'infanzia rappresenta il settore educativo in cui si concentra il maggior numero di studenti delle scuole paritarie: 524.031 bambini, distribuiti in 8.957 scuole, mentre 1.385 sono le scuole primarie, 622 le scuole di primo grado e 1.600 le scuole paritarie di secondo grado;

oltre alla funzione sociale che questo segmento del sistema nazionale d'istruzione rappresenta, in termini di articolazione, orientamento e possibilità di scelta, da parte di famiglie e cittadini, tra opzioni didattiche e formative, alternative e diversificate, sia pur nella loro armonia e compatibilità con i principi costituzionali e nel quadro della normativa nazionale, assumono particolare rilevanza, specie nel contesto attuale di grave crisi economica, i volumi di attività registrati sul piano occupazionale: il sistema delle scuole paritarie occupa infatti 90.000 docenti e 70.000 dipendenti tecnici amministrativi, assicurando l'allocazione attiva di un considerevole bacino di professionalità riconducibile al settore dell'educazione e formazione;

considerato che:

il settore scolastico è stato tra i primi ad essere pesantemente investiti dalla crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19: a decorrere dallo scorso 23 febbraio tutte le scuole e università di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna venivano chiuse;

dall'8 marzo in poi, con diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione delle attività didattiche veniva gradualmente e progressivamente estesa a vaste aree del territorio nazionale, partendo da ulteriori 14 province del nord Italia (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo), sino a disporre, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche a tutto il territorio nazionale;

l'impatto di tale sospensione per le scuole paritarie, ed in particolare per la tenuta del sistema e la continuità delle attività del comparto è stato dirompente: la riduzione di disponibilità finanziaria determinata dalla sospensione del versamento, da parte dei fruitori, delle rette scolastiche o delle compartecipazioni previste, in ragione dell'interruzione dei servizi venutasi a creare in seguito alle misure adottate, ha determinato l'emersione di fortissime difficoltà specie in termini di equilibrio nella gestione finanziaria che di impossibilità, in molti casi, a

far fronte alle spese vive di gestione (quali i canoni di locazione delle strutture e i costi amministrativi comunque sostenuti, nonostante la sospensione delle attività didattiche);

la persistenza della grave situazione ha portato negli scorsi mesi numerose associazioni rappresentative di queste strutture scolastiche, oltre a gestori e analisti delle politiche scolastiche, a lanciare un preoccupato grido d'allarme, evidenziando le stime e le proiezioni sull'anno scolastico venturo dalle quali emergeva con chiarezza come il 30 per cento delle scuole paritarie, in assenza di interventi e chiari segnali di supporto, risultasse esposto al rischio concreto e attuale di chiusura;

tali istanze del mondo associativo e scolastico hanno faticosamente e comunque solo tardivamente trovato spazio nei diversi provvedimenti normativi adottati dal Governo nelle more della gestione dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, specie nella prima fase, nella quale pur risultava evidente ed era già chiaramente delineato il perimetro e l'entità del rischio concreto per tali strutture;

specularmente, nell'ottica della massima e più leale collaborazione che sin dall'inizio dell'emergenza ha caratterizzato l'atteggiamento del Gruppo parlamentare «Fratelli d'Italia», rispetto all'interesse nazionale ad una gestione adeguata della crisi, erano già stati identificati e proposti, mediante numerose proposte emendative, sistematicamente bocciate, i possibili percorsi risolutivi e le vie percorribili per assicurare un sostegno adeguato anche a questo comparto fondamentale, per l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini;

al riguardo, giova ricordare come del tutto carente in tal senso risultasse, ad esempio, il decreto-legge cosiddetto «Cura Italia» del 17 marzo 2020, n. 18, che nulla prevedeva rispetto a tali istanze, nonostante fosse già noto l'impatto dirompente della crisi per le scuole paritarie e nonostante sin da allora, sia formalmente nelle commissioni e nelle aule parlamentari, sia nel dibattito politico pubblico, il Gruppo «Fratelli d'Italia», ad ogni occasione utile, avesse avanzato proposte concrete e puntuali, quali l'istituzione di un fondo a sostegno delle scuole paritarie o la previsione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il periodo di sospensione dell'attività; nonostante ciò la previsione di misure di sostegno economico all'istruzione paritaria è confluita negli atti di Governo solamente con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

l'articolo 233 del testo del decreto varato dal Governo prevedeva uno stanziamento pari a 150 milioni di euro, per le scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza in seguito alle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19;

solamente in sede di conversione del decreto-legge un emendamento, peraltro non condiviso da tutte le forze di maggioranza, ne ha previsto l'incremento ad euro 300 milioni, a riprova dell'assenza tra le varie forze di Governo di una visione comune su questo tema essenziale, presupposto imprescindibile per un indirizzo politico chiaro che sia in grado di mettere al riparo dagli effetti dirompenti della crisi un comparto cruciale sia per le famiglie che per tutti i lavoratori impiegati in questo settore;

nonostante lo stanziamento disposto dal «decreto rilancio» a maggio, poi raddoppiato in sede di conversione, ad oggi le scuole paritarie non hanno ancora ricevuto alcun tipo di sostegno economico e la persistenza di questa situazione sta determinando un progressivo e inesorabile incremento del numero di scuole che via via stanno chiudendo: secondo il sito *web* «noisiamoinvisibili» sono ben 71 le scuole paritarie che hanno chiuso a decorrere dalla fine di aprile sino ad oggi, coinvolgendo ben 3.192 studenti e con un aggravio di costi aggiuntivi a carico dello Stato, per il ricollocamento degli stessi e l'erogazione di corrispondenti volumi di servizi, pari ad euro 27.132.000;

il rischio della persistenza di questa grave situazione di carenza finanziaria, a risorse stanziate, ma nell'impossibilità di procedere alle erogazioni, è quello di arrivare troppo tardi, travolgendo in modo inesorabile organizzazione e funzionamento di realtà scolastiche ed educative che, in assenza delle risorse di spettanza, non saranno comunque pronte ad assicurare l'offerta didattica e formativa all'avvio dell'anno scolastico, costringendo famiglie e studenti a trasferimenti e riallocazioni verso altre strutture;

le modifiche strutturali necessarie a garantire l'erogazione di servizi scolastici ed educativi in sicurezza, alla luce delle nuove circostanze e del necessario adeguamento strutturale e di metodo che investiranno la didattica e il settore scolastico ed educativo in modo dirompente, restano inoltre allo stato attuale precluse o comunque di difficile accessibilità per le scuole paritarie: è importante dunque che anche su questo aspetto siano poste le condizioni per una equiparazione tra gli istituti di ogni ordine e grado, statali o parificati, in ordine alle possibilità di adeguamento strutturale in un contesto di sicurezza per tutti gli studenti senza distinzioni di sorta,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare anche alle scuole paritarie una ordinata e sicura ripresa dell'anno scolastico, garantendo un andamento gestionale e amministrativo coerente con le dinamiche generali del sistema scolastico integrato nazionale;

2) ad assicurare, rispetto alle difficoltà di carattere finanziario ed economico connesse alla sospensione delle attività didattiche, la continuità amministrativa e didattica delle scuole paritarie, anche mediante adeguate verifiche periodiche sui fabbisogni finanziari in relazione all'andamento futuro dell'emergenza

epidemiologica e della eventuale ipotesi di nuove sospensioni o contrazioni di attività;

3) a tutelare il bacino di professionisti occupati nel comparto delle scuole paritarie, mediante ogni iniziativa atta a preservare i volumi e i livelli qualitativi e quantitativi di attività educativa, didattica e amministrativa prestata all'interno degli istituti;

4) ad assicurare un'adeguata tempistica nell'erogazione delle risorse stanziare, garantendo a famiglie e studenti, in modo omogeneo sul territorio nazionale, uniformità e parità di accesso e consentire alle scuole paritarie, all'inizio dell'anno scolastico a settembre, di essere nelle condizioni di garantire una regolare ripresa delle attività didattiche e dei servizi educativi di competenza.

(1-00267) (21 luglio 2020)

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI, MONTANI, CASOLATI, BAGNAI, BORGHESI, RUFA, CORTI, BRIZIARELLI, PEPE, AUGUSSORI, VESCOVI, PILLON, ZULIANI, VALLARDI, PERGREFFI, BRUZZONE, PUCCIARELLI, CAMPARI, SBRANA, NISINI, CANDIANI, BERGESIO, LUNESU, DE VECCHIS, IWOB, FREGOLENT, TOSATO, PELLEGRINI Emanuele, CANTU', MARIN, RICCARDI, STEFANI, RIPAMONTI, PIANASSO, URRARO, SAVIANE, LUCIDI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, RIVOLTA, BOSSI Simone - Il Senato,

premessi che:

nei numerosi provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non erano state inserite particolari misure di sostegno per le scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", né per famiglie degli studenti che frequentano queste scuole;

la temuta chiusura degli istituti scolastici paritari avrebbe comportato, oltre alla perdita del diritto di scelta educativa e di posti di lavoro, un notevole aggravio per i conti pubblici per l'inevitabile passaggio degli studenti dagli istituti paritari a quelli statali, rendendo ancora più gravoso, inoltre, il problema del reperimento degli spazi necessari per applicare le misure di distanziamento sociale;

solo negli ultimi giorni la maggioranza trasversale che si è concretizzata nella V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati sul decreto-legge "Rilancio", ha portato ad aumentare i fondi per aiutare le famiglie colpite economicamente dal COVID, che si vedono impossibilitate a proseguire nei pagamenti delle rette delle scuole paritarie. Si parla di 300 milioni

(dai 65 iniziali) che permetteranno di aiutare 12.000 istituti, 900.000 famiglie, 180.000 dipendenti tra docenti e operatori. L'iniziativa è nata per l'impegno delle forze di opposizione e dei cittadini che si sono spesi in prima persona nel richiedere questo intervento finanziario da parte dello Stato, il connubio tra opposizione e società civile ha trainato parte della maggioranza ad approvare questa modifica al decreto "Rilancio" ed è stato così che, quasi tutti i partiti hanno sostenuto la libertà di scelta educativa delle famiglie, ribadendo, una volta per tutte, che la scuola paritaria è pubblica, al pari della scuola statale e fondamentali entrambe al sistema scolastico italiano che si conferma un sistema plurale;

rischiare di avere il 30 per cento delle scuole paritarie a rischio chiusura avrebbe significato lasciare scoperti 300.000 alunni, con conseguenze devastanti per lo Stato, con un costo aggiuntivo stimato di 2,4 miliardi di euro. Soprattutto in periodo di COVID, le 40.000 scuole statali non avrebbero potuto accogliere l'utenza delle 13.000 scuole paritarie. Non ripartire con la scuola significherebbe consegnare i ragazzi svantaggiati del sud Italia alla criminalità e non riattivare il comparto 0-6 anni, significherebbe costringere le donne a rinunciare al lavoro, specie nelle aree più svantaggiate del Paese;

è ampiamente dimostrato in tutta Europa che una sana concorrenza delle scuole, alza il livello di qualità di tutto il sistema dell'istruzione. Vanno perciò attivati i costi *standard*, in quanto un allievo costa 5.500 euro l'anno, ma lo Stato ne destina 8.500 alle scuole statali e 500 alle paritarie per ogni alunno. L'introduzione del costo *standard* per studente potrebbe generare risparmi per lo Stato di circa 2,5 miliardi di euro l'anno;

sono destinati esclusivamente alle scuole statali i 29 milioni di euro di risorse europee per istituire le *smart-class* alle superiori, ovvero la fornitura di dispositivi elettronici per *l'e-learning*. In questo modo sono stati esclusi 110.000 studenti delle paritarie di secondo grado, sebbene l'avviso pubblicato sul sito ministeriale reciti di voler "garantire pari opportunità e il diritto allo studio";

va segnalata inoltre la grave discriminazione che investe gli alunni disabili che, a fronte di un costo che lo Stato sostiene per loro pari a 20.000 euro nelle scuole pubbliche statali, per i disabili che frequentano la scuola paritaria lo Stato destina euro 1.700, lasciando l'onere a carico della famiglia o della scuola, con conseguenze ancora più pesanti per le famiglie meno agiate;

considerato che:

al fine di trovare una soluzione adeguata al bisogno di maggiori spazi dove ubicare le nuove classi che dovranno essere formate per rispondere alle esigenze di distanziamento, le scuole paritarie hanno dato disponibilità per l'utilizzo dei propri spazi in disuso per accogliere oltre un milione di alunni che non potranno rimanere negli istituti pubblici;

a causa della compressione eccessiva dei tempi di esame del decreto-legge "Rilancio" nel passaggio al Senato, non c'è stato modo di agire con ulteriori interventi a favore delle scuole paritarie,

impegna il Governo:

1) a proseguire con le azioni positive messe in campo a favore delle scuole paritarie, in linea con quanto segnalato dalle opposizioni, nello specifico:

1.a) a prevedere la detraibilità integrale del costo delle rette versate dalle famiglie alle scuole pubbliche paritarie nei mesi di sospensione della didattica, con tetto massimo di 5.500 euro (che è il costo *standard* di sostenibilità per allievo);

1.b) a valutare l'opportunità di attribuire alle famiglie una quota pari al costo *standard* di sostenibilità per allievo, con una media di 5.500 euro, consentendo così la libera scelta educativa delle famiglie;

1.c) a promuovere una concertazione tra Stato e Regioni, per trovare la piena copertura del docente di sostegno, sull'esempio di quanto fatto dalla Regione Lombardia che destina 3.000 euro per ogni allievo disabile che frequenta la scuola paritaria;

1.d) a siglare intese con le 12.564 scuole paritarie, visto che dispongono degli spazi necessari per accogliere in sicurezza quel 15 per cento di studenti che a causa del distanziamento non troveranno posto nelle 40.749 sedi scolastiche statali.

(1-00275) (21 luglio 2020)

SBROLLINI, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, PARENTE, SUDANO - Il Senato,

premessi che:

la scuola paritaria è regolamentata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha sancito l'appartenenza delle scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione e ne ha riconosciuto il ruolo all'interno del servizio pubblico: il nostro sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole pubbliche statali e dalle scuole pubbliche paritarie gestite dai privati e dagli enti locali, al fine di garantire la libertà di scelta educativa in un contesto di pluralismo scolastico ispirato ai principi della Costituzione italiana e del diritto europeo. Ciononostante oggi una piena libertà di scelta educativa non può dirsi pienamente garantita;

la risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà d'insegnamento nella Comunità europea approvata il 13 marzo 1984 prevede che "compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari";

la risoluzione dell'Assemblea del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, del 4 ottobre 2012, raccomanda, al comma 6.1, "di procedere rapidamente all'analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa";

le scuole per l'infanzia, primarie e secondarie paritarie e le attività di servizi per l'infanzia svolgono, nel segno del pluralismo e della sussidiarietà, un ruolo essenziale nel completamento dell'offerta formativa per le famiglie, ancor più fondamentale nella gestione delle conseguenze della pandemia;

il decreto "Rilancio" prevede l'erogazione di un contributo complessivo di 120 milioni di euro per il 2020 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito della sospensione dell'attività in presenza quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Nonostante tali risorse la scuola paritaria non è esente dalle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria scaturita dal propagarsi del *virus* COVID-19 che, se non opportunamente gestita, avrà una pesante ricaduta negativa su tutta la scuola;

la crisi economica derivante dalla pandemia rischia di provocare la fuga delle famiglie dalle scuole paritarie a quelle pubbliche, per evidenti minori costi da affrontare. Questo sarebbe un problema non solo per le scuole paritarie, ma anche del sistema scolastico pubblico: le scuole paritarie potrebbero fornire, con i loro spazi e le loro risorse, un forte aiuto e supporto in ottica sussidiaria. Meno scuole paritarie non vuol dire solo più studenti che passano alle scuole pubbliche statali, con i problemi di ordine sanitario e economico, ma anche sottrarre il principale fornitore sussidiario del servizio scolastico che, proprio ora, potrebbe rivelarsi quanto mai prezioso;

in Italia sono 880.000 gli studenti che frequentano le oltre 12.000 scuole paritarie che svolgono servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale d'istruzione. Secondo le stime, circa il 30 per cento di queste realtà rischierà di chiudere a settembre. Il settore delle scuole paritarie, dunque, sarà soggetto a forti tensioni. Da una parte, i genitori tenderanno a spostare massicciamente i figli nelle scuole statali per fronteggiare la crisi e ridurre i costi di iscrizione, dall'altra si può prevedere un aumento dei costi fissi indotto dalle future regole del distanziamento sociale;

dai dati Ocse la scuola pubblica statale in Italia costa mediamente 8.200 euro per ogni alunno iscritto; se stimiamo in 300.000 studenti i nuovi iscritti che passerebbero dal sistema paritario a quello statale i costi aggiuntivi sarebbero di 2,4 miliardi, più gli ammortizzatori sociali per i circa 40.000 lavoratori del settore. Risulta quindi conveniente per lo Stato sostenere la scuola pubblica paritaria,

impegna il Governo a dare piena attuazione alla libertà di scelta educativa attraverso un sostegno adeguato delle scuole paritarie anche attraverso un'iniziativa per l'aumento della detrazione fiscale fino al 100 per cento delle rette.

MOZIONI SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

(1-00254) (Testo 2) (21 luglio 2020)

PARENTE, FARAONE, CARBONE, COMINCINI, CONZATTI, GARAVINI, MARINO, SBROLLINI, NENCINI - Il Senato,

premessi che:

il lavoro dei giovani va messo in un orizzonte "di senso": se il lavoro è una parte preponderante della vita umana, un tratto identitario che ci definisce come persone, questa condizione antropologica è ancora più veritiera per i giovani che devono costruire il proprio futuro nella consapevolezza che il lavoro cambia la realtà, crea nuove idee, produce, trasforma la natura e le persone; il lavoro è relazione con gli altri, è servizio, ha un impatto sociale, cambia il mondo, lo cambia dal di dentro: se viene fatto bene, lo cambia in meglio;

il lavoro impronta le esistenze e, dunque, al centro delle politiche deve esserci il lavoro e non i sussidi e l'assistenzialismo, soprattutto per le giovani generazioni;

si è vissuto un periodo di emergenza sanitaria che, a causa delle restrizioni adottate per contrastare la diffusione del *virus*, si è presto trasformata in emergenza economica: tutti gli indicatori e le previsioni degli osservatori istituzionali dicono che, nonostante la ripresa graduale delle attività economiche, l'Italia e il mondo intero si stanno addentrando in un periodo di recessione economica grave e senza precedenti addirittura dalle guerre mondiali; la pandemia da COVID-19 fa presagire in Europa un aumento della disoccupazione e, secondo una nota dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i giovani ne sono stati già colpiti in proporzione estremamente più marcata: dall'inizio della crisi uno su 6 ha smesso di lavorare; molti giovani, infatti, lavorano in settori particolarmente colpiti come quelli del turismo, della ristorazione, delle arti, dell'intrattenimento, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, mentre altri stanno cercando di entrare nel mercato del lavoro proprio ora che tali settori non sono più in grado di assumere e in un momento in cui, in generale, le prospettive economiche negative impediscono nuove assunzioni; in particolare, una recente analisi ha inoltre rilevato che in Italia circa il 25,5 per cento degli occupati nelle attività definite come "non essenziali" durante il *lockdown*, su tutte il turismo e la ristorazione, ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, e che più di 4 giovani su 10 erano impiegati (già prima della crisi) in uno dei settori individuati dallo stesso *report* come i più colpiti dall'impatto del COVID-19;

inoltre la diminuzione dell'occupazione giovanile potrebbe essere aggravata dalla crisi dell'istruzione universitaria; la riduzione delle risorse a disposizione delle famiglie appartenenti a contesti socioeconomici più fragili e povere, con l'impossibilità di sostenere i costi di un'immatricolazione a fronte di un inserimento nel mondo del lavoro; il numero di immatricolati nelle università italiane per l'anno

accademico 2020-2021 potrebbe ridursi di circa 35.000 unità rispetto all'anno precedente, ovvero dell'11 per cento, con una perdita economica, per gli atenei italiani, pari a circa 46 milioni di euro, dovuta al minor gettito da tasse universitarie; conseguenza grave a medio-lungo termine è che si avrà un bacino di giovani lavoratori meno istruiti: il livello medio-alto d'istruzione è profondamente correlato, nel mercato del lavoro, alla produttività e al reddito;

i giovani avranno quella che già viene definita, quest'anno, come "summer of nothing", un'"estate del nulla", in cui non potranno più approfittare della pausa estiva per accumulare esperienze *extra* universitarie, senza avere la possibilità di migliorare i *curricula* per l'ingresso nel mercato del lavoro;

l'emergenza COVID-19 ha spazzato via il "tempo della semina" della generazione del *lockdown* e ha portato alla sospensione o alla completa cancellazione di tirocini, eventi e scambi internazionali;

particolarmente colpiti sono stati l'apprendimento basato sul lavoro e gli apprendistati, che sono incentrati sulla formazione pratica e direttamente collegati al luogo di lavoro; con la chiusura delle scuole e dei centri di formazione e l'apprendimento a distanza, l'istruzione e la formazione, che solitamente contribuiscono a correggere le distorsioni delle nostre società, hanno potuto fare ben poco per combattere la povertà giovanile e l'esclusione sociale;

considerato che:

l'Italia già prima della pandemia soffriva particolarmente per fenomeni quali un elevato tasso di disoccupazione giovanile, un alto numero di "neet" (cioè giovani "not (engaged) in education, employment or training", non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione) o di ragazze e ragazzi sottopagati al primo impiego e di "cervelli in fuga". In Italia sono 2.116.000 i "neet" collocati nella misura del 23,4 per cento tra i 15 e i 19 anni e il 47 per cento i giovani inattivi nella fascia compresa tra i 25 e i 29 anni; mentre i dati ISTAT dicono che nel 2018 sono partiti 117.000 italiani di cui 30.000 laureati, quelli partiti negli ultimi 5 anni (2013-2018) sono 200.000; tuttavia non si possono guardare i giovani come categoria debole ma è necessario mettere nelle loro mani il futuro con politiche adeguate;

per farlo, si devono anzitutto considerare le differenze tra i giovani per politiche mirate, distinguendo tra i giovanissimi che sono ancora a scuola, i giovani che devono scegliere percorsi universitari e postuniversitari, i giovani che si affacciano al lavoro per la prima volta, i giovani che non studiano e non lavorano (i neet), i giovani lavoratori e le giovani lavoratrici con l'esigenza di costruire i propri percorsi lavorativi in rapporto alla famiglia e alle scelte di genitorialità;

valutato che:

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni recante

"Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione", del 1° luglio 2020, afferma che è il momento che gli Stati membri e le istituzioni europee rivolgono la loro attenzione verso la prossima generazione; le azioni che si immaginano sono: rafforzare la garanzia per i giovani e quella relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza insieme a un nuovo impulso agli apprendistati e che contribuiranno a creare occupazione giovanile. La comunicazione presenta inoltre ulteriori misure per il conseguimento di tale obiettivo; le proposte della Commissione per la Next Generation Eu e il futuro del bilancio UE consentiranno finanziamenti significativi a favore dell'occupazione giovanile; spetta ora agli Stati membri stabilire le priorità di investimento, dato che l'occupazione giovanile è principalmente di loro competenza;

da anni l'Organizzazione internazionale del lavoro si batte per il "decent work" per garantire che tutti gli uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro produttivo e dignitoso;

saranno necessarie politiche attive e mirate per raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno,

impegna il Governo:

- 1) a definire e approvare un grande piano industriale di investimenti in digitale e di transizione in economia verde, al quale sia connesso, quale parte essenziale e integrante, un piano per la formazione e la valorizzazione delle competenze dei giovani e l'occupazione giovanile;
- 2) a rafforzare l'azione di governo già in corso al fine di provvedere al riassetto dei vari istituti connessi alla formazione e riqualificazione professionale, con una disciplina di sistema per un vero "sistema duale formazione-lavoro", che abbia nelle principali esperienze europee comparabili significativi riferimenti culturali e legislativi;
- 3) ad istituire un piano per l'integrazione della "cultura digitale" quale insegnamento fondamentale presso tutti i cicli di istruzione superiore secondaria, per l'acquisizione, da parte dei giovanissimi, di una forma mentis e di una capacità di discernimento utili per un mondo nuovo;
- 4) ad adottare misure di sostegno per gli studenti universitari e le loro famiglie promuovendo il diritto allo studio e la riduzione delle tasse universitarie, a cominciare dall'immatricolazione;
- 5) ad incrementare e rafforzare gli istituti tecnici superiori e ad effettuare il contestuale coordinamento dei piani per la formazione con l'esperienza degli enti formativi che realizzano nei territori percorsi professionalizzanti brevi, "vocational master", che nascono dal continuo dialogo con le aziende e che consentono di rispondere in tempi rapidi all'esigenza di competenze delle aziende;

- 6) a rafforzare gli ammortizzatori sociali espansivi che possano tenere insieme accompagnamento alla pensione, ricambio generazionale e piani di formazione;
- 7) a valutare l'opportunità di rendere obbligatorio il servizio civile;
- 8) a predisporre uno specifico investimento sui giovani professionisti che scelgono di restare in Italia, con un accesso alle professioni che sia semplice e a predisporre le misure affinché tale lavoro sia congruamente retribuito, evitando forme di sfruttamento;
- 9) a rafforzare l'azione di governo già in atto al fine di continuare il confronto con le parti sociali per definire una normativa unitaria a partire dalla tutela del lavoro sulle piattaforme digitali;
- 10) a predisporre un grande progetto per l'imprenditorialità giovanile, compresa l'imprenditorialità sociale, concentrandosi, tra l'altro, su istruzione e formazione all'imprenditorialità, servizi di consulenza, *mentoring* o *coaching* per i giovani;
- 11) ad agevolare i percorsi parlamentari per una legge sulla parità salariale tra uomini e donne per valorizzare a pieno la preparazione e l'energia delle giovani donne;
- 12) ad introdurre nuove specifiche misure per il sostegno e l'incentivazione del lavoro dei giovani nell'ambito della ricerca accademica e applicata.

(1-00260) (21 luglio 2020)

CIRIANI, FAZZOLARI, MAFFONI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premessi che:

la Carta Costituzionale riconosce il lavoro come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana;

attraverso la promozione del lavoro, diritto e dovere, si realizza la democrazia sostanziale, fondata su un'idea di eguaglianza e di libertà; nella visione dei padri costituenti, una persona senza lavoro non solo non può aspirare a una vita degna per sé, ma priva del suo contributo sociale, che arricchisce (materialmente e spiritualmente) gli altri cittadini;

la Repubblica non è neutrale rispetto alle dinamiche socio-economiche, ma riconosce e promuove i diritti di chi lavora ad un compenso adeguato, all'assistenza sociale e alla previdenza sociale;

considerato che:

la crisi causata dall'epidemia di COVID-19 ha creato un enorme buco nell'economia italiana, che secondo le previsioni si avvia verso un calo complessivo del 9,5 per cento nel 2020, il peggior risultato dalla fine della seconda guerra mondiale;

un primo effetto dell'epidemia si ripercuote sui numeri del lavoro che hanno cominciato a peggiorare a marzo in una spirale che non accenna a fermarsi;

tra i lavoratori tornati al lavoro poco meno dell'80 per cento del totale sono dipendenti, ma pochissimi i giovani sotto i 30 anni; quasi il 60 per cento di chi rientra ha, infatti, fra 40 e 60 anni (oltre 2 milioni e mezzo di persone), mentre gli *under 30* sono 570.000;

questo riflette in parte il fatto che l'occupazione dei giovani in Italia era già molto bassa prima dello scoppio dell'epidemia, ove si consideri che a fine 2019 lavorava appena il 39 per cento dei 18-29enni, mentre nelle classi di età più centrali (45-54enni) il tasso di occupazione raggiungeva il 74 per cento;

i lavoratori più giovani non riescono a tornare a lavorare, perché occupati prevalentemente in settori particolarmente colpiti dalla crisi economica e in parte ancora coinvolti dal blocco, come quello del turismo (cruciale la situazione nel settore alberghi e ristorazione) e dell'intrattenimento;

le previsioni non possono che essere sconfortanti, ove si pensi a cosa succederà una volta che misure temporanee oggi in vigore (come il blocco dei licenziamenti) arriveranno a conclusione, verificando quali aziende saranno state in grado di riprendere la produzione senza ridurre gli organici per ora congelati;

si ritiene doveroso e necessario tutelare l'occupazione giovanile e al contempo incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, premiando in particolare quelle più virtuose che decidono di non ricorrere agli ammortizzatori sociali e che mantengono per lo più intatta la forza lavoro impiegata,

impegna il Governo:

1) ad adottare misure volte a consentire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese mantenendo intatta la forza lavoro, avendo particolare attenzione per quella giovanile, tra quelle maggiormente a rischio, prevedendo iniziative normative volte alla riduzione del carico fiscale sui datori di lavoro che abbiano scelto o scelgano di non ricorrere alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale, che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali;

2) a prevedere proposte di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali dei giovani lavoratori in forza alla data del 1° febbraio 2020, un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

(1-00268) (21 luglio 2020)

NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, CASOLATI, BAGNAI, BORGHESI, RUFA, CORTI, BRIZIARELLI, PEPE, AUGUSSORI, VESCOVI, PILLON, ZULIANI, VALLARDI, PERGREFFI, BRUZZONE, PUCCIARELLI, SAPONARA, CAMPARI, SBRANA, CANDIANI, BERGESIO, LUNESU, IWObI, FREGOLENT, TOSATO, PELLEGRINI Emanuele, CANTU', MARIN, RICCARDI, STEFANI, RIPAMONTI, PIANASSO, URRARO, SAVIANE, LUCIDI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, RIVOLTA, ALESSANDRINI - Il Senato,

premessi che:

secondo recenti dati raccolti dall'Istat, tra il 2009 e il 2018 circa 320.000 giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni hanno lasciato il nostro Paese per difficoltà legate al tema dell'occupazione;

il nono Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, curato dalla Fondazione "Leone Moressa", precisa che in dieci anni l'Italia ha perso quasi 500.000 italiani, di cui quasi 250.000 giovani nella fascia 15-34 anni, considerando il saldo tra arrivi e partenze;

alla luce delle caratteristiche lavorative dei giovani in Italia, secondo la Fondazione questa emigrazione giovanile è costata 16 miliardi di euro, oltre 1 punto percentuale di Pil, il valore aggiunto che i giovani emigrati potrebbero realizzare se fossero occupati nel nostro Paese;

l'Italia è altresì un Paese con tassi di denatalità preoccupanti e con un incremento dell'età media tra le maggiori del mondo;

secondo le stime Eurostat, da qui al 2050 l'Italia potrebbe perdere tra i 2 e i 10 milioni di abitanti, mentre gli anziani aumenterebbero di circa 6 milioni, arrivando a rappresentare oltre un terzo della popolazione, passando dall'attuale 22,4 per cento ad un valore compreso tra il 33,8 e il 37,9 per cento;

l'emigrazione è dovuta principalmente alle difficoltà occupazionali dei giovani, come denota il fatto che il nostro Paese ha il tasso di occupazione giovanile più basso a livello europeo (56,3 per cento, contro una media Ue del 76 per cento nella

fascia 25-29 anni) e il più alto tasso di giovani che non studiano e non lavorano (29,7 per cento, contro la media Ue pari al 16,6 per cento);

quasi un quinto dei giovani che hanno lasciato l'Italia negli ultimi dieci anni viene paradossalmente dalla regione Lombardia (18,3 per cento), una delle più ricche del Paese;

seguono Sicilia, Veneto e Lazio, con oltre 20.000 emigrati ciascuno, sebbene il dato non consideri l'emigrazione interna e quindi sottorappresenti i dati delle regioni meridionali;

la diminuzione di giovani in età da lavoro ha effetti negativi sulla crescita economica, in quanto riduce, da un lato l'offerta di lavoro per quantità e qualità e dall'altro l'innovazione e l'imprenditorialità;

a tali considerazioni si aggiunga altresì il fatto che la carenza di giovani implica anche una scarsità di entrate sul fronte dei contributi previdenziali;

come ha avuto modo di rilevare la CGIA di Mestre, nello scorso mese di maggio sono state pagate più pensioni che stipendi;

a fronte di 22,77 milioni di occupati registrati a maggio 2020 ci sono 22,78 milioni di pensioni, erogate al primo gennaio 2019, ma considerando che i pensionati nell'ultimo anno sono aumentati di numero, il numero complessivo dei trattamenti previdenziali erogati è aumentato di almeno 220.000 unità; ne consegue che il numero di assegni pensionistici erogato oggi in Italia è superiore al numero di occupati presenti nel Paese;

in virtù del progressivo invecchiamento della popolazione, si pone dunque un serio problema di sostenibilità del sistema previdenziale, che richiede pertanto un intervento strutturato al fine di incrementare il numero di occupati, soprattutto nella fascia giovanile;

sinora, il Governo si è dimostrato scarsamente attento al tema dell'occupazione giovanile, come testimonia il fatto che le risorse impiegate sono destinate principalmente ad erogare misure di pura assistenza sociale, anche laddove sarebbe più opportuno investire in politiche attive del lavoro;

nel recente rapporto sulla finanza pubblica 2020, la Corte dei conti ha evidenziato che solo il 2 per cento dei percettori del reddito di cittadinanza è riuscito a trovare un lavoro attraverso i centri per l'impiego, nonostante siano state accolte circa 1 milione di domande, a fronte di quasi 2,4 milioni di richieste;

nonostante presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro operino 3.000 *navigator*, assunti con il compito di supportare i centri per l'impiego e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Corte dei conti non ravvisa una maggiore vivacità complessiva dell'attività dei centri per l'impiego e una crescita del loro ruolo nell'ambito delle azioni che si mettono in campo per la ricerca del lavoro;

solo il 23,5 per cento della forza lavoro nel 2019 ha infatti cercato un'occupazione tramite i centri per l'impiego, una percentuale che si è addirittura ridotta rispetto al 24,2 per cento del 2017 e al 23,3 per cento del 2018;

sarebbero quindi solo 20.000 i posti di lavoro assegnati con una misura assistenziale che è costata al Governo nazionale quasi 4 miliardi di euro,

impegna il Governo ad adottare un piano di intervento strutturato ed organico volto alla definizione di serie politiche attive per il lavoro, con il fine di incrementare l'offerta di lavoro, in modo particolare per i giovani, aumentare il tasso di occupazione giovanile, le entrate dell'erario in termini di contributi previdenziali, tralasciando le misure puramente assistenziali e puntando verso la valorizzazione delle risorse umane prodotte dal nostro Paese.

(1-00273) (21 luglio 2020)

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI - Il Senato,

premessi che:

le ultime analisi ISTAT su occupati e disoccupati evidenziano come anche a maggio 2020 continui la diminuzione dell'occupazione rispetto al mese precedente: nel complesso il tasso di occupazione scende al 57,6 per cento (meno 0,2 punti percentuali) e il tasso di disoccupazione si porta al 7,8 per cento (rispetto al 6,3 per cento di aprile); la diminuzione dell'occupazione su base mensile (meno 0,4 per cento pari a meno 84.000 unità) coinvolge soprattutto le donne (meno 0,7 per cento contro meno 0,1 per cento degli uomini, pari rispettivamente a meno 65.000 e meno 19.000), i dipendenti (meno 0,5 per cento pari a meno 90.000) e gli *under 50*, mentre aumentano leggermente gli occupati indipendenti e gli ultracinquantenni;

torna a crescere il numero delle persone in cerca di lavoro (più 18,9 per cento pari a più 307.000 unità): il fenomeno si rileva maggiormente tra le donne (più 31,3 per cento, pari a più 227.000 unità) rispetto agli uomini (più 8,8 per cento, pari a più 80.000) e coinvolge tutte le classi di età;

già nel 2019 i livelli di disoccupazione in Italia erano sotto la soglia europea e l'emergenza COVID-19 ha determinato un ulteriore peggioramento sul mercato del lavoro;

secondo un'indagine Istat sull'andamento demografico in Italia, la popolazione sta diventando sempre più vecchia ed entro il 2050 gli *over 65* saranno circa il 34 per cento della popolazione, a fronte di una previsione (indagine pubblicata dalla

Commissione europea) pari al 30 per cento di *over 65* nella popolazione europea per il 2070;

in tutta Europa la disparità tra uomini e donne continua a essere una costante e, di media, le donne hanno un tasso di occupazione di 7 punti percentuali inferiore agli uomini; in questo contesto l'Italia è agli ultimi posti per il tasso di occupazione femminile (53 per cento);

il tasso di disoccupazione a maggio 2020 è tra i giovani al 23,5 per cento, con una grande disparità tra Nord (6,4 per cento) e Sud (45 per cento) del Paese;

soprattutto negli ultimi anni, nel Paese si è accentuato il mancato incontro tra domanda e offerta in particolare nel mercato del lavoro giovanile;

un aspetto di tale problema riguarda i laureati altamente qualificati, cui da decenni il nostro Paese non riesce ad offrire opportunità adeguate; le difficili condizioni del mercato del lavoro, un tessuto imprenditoriale non sempre ricettivo al cambiamento, la mancanza di riforme strutturali, una fiscalità eccessiva e una retribuzione non gratificante sono alcune delle concause precipue di questa situazione;

tutto ciò genera un forte livello di frustrazione, che provoca spesso la ricerca di nuove destinazioni: i nostri ricercatori, ingegneri, medici, infermieri, avvocati, economisti formati dall'Italia trovano frequentemente il giusto riconoscimento e valorizzazione altrove, cagionando un danno enorme al nostro sistema Paese; oltre a perdere le professionalità derivanti da questo capitale umano altamente qualificato, non abbiamo si ha nessun beneficio dalle spese sostenute dal nostro sistema d'istruzione per formare questi concittadini;

un altro aspetto del mancato incrocio tra domanda e offerta del lavoro tra i giovani è dato dalle carenze formative: come evidenziato nel Bollettino del Sistema informativo "Excelsior", realizzato da Unioncamere e ANPAL, che elabora le previsioni occupazionali di luglio, anche in questo periodo di crisi economica si registra difficoltà di reperimento nel 37 per cento delle ricerche per gli operai specializzati (in particolare operai e artigiani nel settore delle costruzioni, fonditori e saldatori, meccanici e montatori) e in circa il 40 per cento delle ricerche per i tecnici (soprattutto tecnici informatici, tecnici della sanità, tecnici dei rapporti con i mercati); il mancato incontro tra domanda e offerta, in questi casi, è qualitativo e riguarda soprattutto competenze ed esperienza, con radici nel mancato collegamento tra sistema formativo e imprese oltre che nelle carenze dell'orientamento e dei servizi per il lavoro;

le imprese cercano figure professionali che in più di 1 caso su 3 sono di difficile reperimento, addirittura per gli *under 29* si farà fatica a selezionarne una ogni due richieste;

la trasformazione tecnologica in atto espone il lavoro a profondi cambiamenti e come in tutti i processi di cambiamento le nuove tecnologie offrono significative

opportunità per l'incremento di occupazione di qualità, per aumentare l'ergonomicità e la sicurezza dei processi produttivi, per stimolare la nascita di nuove imprese e per favorire l'occupazione giovanile, per incrementare la sostenibilità ambientale degli stessi; la formazione, sia di base sia continua, è centrale affinché si diffondano le competenze necessarie per cogliere appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

in un momento, infatti, fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno;

l'approccio alle politiche giovanili è in questi anni radicalmente cambiato, esso deve potersi fondare su di una forte integrazione delle politiche di settore e l'assunzione dei giovani non più come categoria sociale "problematica", bensì come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, con un ruolo riconosciuto e vitale per la costruzione del futuro della comunità;

è necessario uscire da una mera logica assistenziale e puntare invece sul sostegno di quei giovani che vogliono realizzarsi in Italia, attraverso alti programmi di istruzione, o che sono dotati di spirito imprenditoriale o che abbiano sviluppato competenze e attività d'avanguardia, al di fuori dei nostri confini nazionali;

secondo quanto emerge dall'Employment Outlook 2020 dell'OCSE, per l'Italia, la disoccupazione dovrebbe raggiungere il 12,4 per cento a fine 2020. La stessa invita il nostro Paese ad agire rapidamente per aiutare i propri giovani a mantenere un legame con il mercato del lavoro, suggerendo che incentivi all'assunzione, concentrati sui gruppi più vulnerabili, possono contribuire a promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro;

in questo senso il comma 1-*bis* dell'articolo 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, non costituisce un incentivo sufficiente per trattenere i giovani in Italia, ma solo per cercare di colmare le lacune del sistema sanitario nazionale. Permane tuttavia il rilevante problema del cosiddetto «imbuto formativo» che comporta la permanenza di tanti giovani laureati in situazioni di precariato, di inoccupazione o di disoccupazione. La FNOMCEO, proprio nei giorni scorsi, ha evidenziato come sia «necessario intervenire, per svuotare finalmente l'imbuto e formare tutti i medici già laureati, sottolineando la necessità di una vera riforma, che metta in parallelo gli ingressi a medicina con i percorsi formativi post laureati, cosicché a ogni laurea corrisponda una borsa,

impegna il Governo:

1) ad adottare provvedimenti volti a incentivare l'occupazione giovanile mediante un sistema di decontribuzione previdenziale integrale strutturale ed organica a

favore dei datori di lavoro, non inferiore a 36 mesi, che assumono lavoratori *under 35* a tempo indeterminato, nonché a tempo determinato mediante il riconoscimento per tutta la durata del rapporto dello stesso esonero, estendendolo successivamente, qualora il contratto venga convertito a tempo indeterminato, agli ulteriori mesi fino ai 36 o maggiori complessivi previsti;

2) a proporre norme volte ad introdurre forme di detassazione integrale in favore delle *start-up* innovative, mediante l'istituzione di un apposito Fondo;

3) ad adottare provvedimenti per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di *under 30*, mediante l'esonero per i primi anni di attività delle imposte e la stipula di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate;

4) a prevedere la possibilità per studenti universitari che sono in regola con i pagamenti delle tasse e con i crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale;

5) a prevedere misure per l'efficientamento del sistema universitario, aumentando le risorse della quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, destinandole al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, della qualità della ricerca scientifica e della qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche;

6) a prevedere iniziative normative per l'erogazione di contributi a giovani italiani di età inferiore a 25 o 28 anni, per la frequentazione, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza, di corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agro-alimentare, delle biotecnologie, dell'economia, delle nanotecnologie, dell'informatica, della mecatronica o della salute;

7) a rivedere profondamente il tema della staffetta generazionale, favorendo l'apprendimento di nuove competenze, incentivando la formazione e coniugandone il tutto con una revisione dei processi produttivi;

8) ad adottare politiche per la conciliazione dei tempi vita/lavoro soprattutto per le donne, sostenendo innovativi piani di *welfare* contrattuale, nonché modelli di riorganizzazione scolastica che consentano, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ad entrambe i genitori parità di condizioni nel ritorno alle attività lavorative evitando, in particolare, il rischio della segregazione femminile;

9) ad incentivare la flessibilità contrattuale e ad eliminare l'obbligo della causale nei contratti a tempo determinato;

10) ad introdurre lo strumento del *voucher* soprattutto nei settori dell'agricoltura e del turismo, che ha dimostrato, durante la sua applicazione, di essere il principale strumento di lotta al lavoro nero;

11) ad incrementare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le aziende, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, anche attraverso un miglioramento della formazione professionale e il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnici, favorendo l'assunzione degli stessi studenti una volta finito il percorso scolastico;

12) ad intervenire, con ulteriori provvedimenti normativi, per risolvere in via strutturale il problema del cosiddetto «imbuto formativo», affinché per ciascun laureato in medicina corrisponda un percorso formativo *post* laurea, nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità ed immettere nel sistema un congruo numero di specialisti e di medici di medicina generale.

MOZIONI SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO NAZIONALE

(1-00258) (16 luglio 2020)

RAUTI, FAZZOLARI, CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premesso che:

si stima che in Italia si concentri, a seconda della definizione di Patrimonio culturale, tra il 60 ed il 75 per cento di tutti i beni artistici esistenti al mondo e che l'Italia sia la nazione con il maggior numero di siti riconosciuti "patrimonio dell'umanità" dall'Unesco;

per questa concentrazione straordinaria l'Italia è da sempre un punto di riferimento a livello mondiale, anche in considerazione dell'arco temporale (dalla preistoria ai giorni nostri) che abbraccia il patrimonio storico-artistico: vi sono opere d'arte, monumenti e paesaggi che rappresentano millenni di storia, cultura e tradizioni, la cui importanza va ben oltre i confini nazionali;

una tale ricchezza culturale e di civiltà comporta un impegno costante di salvaguardia e impone l'obbligo di tramandare questo stesso patrimonio alle generazioni future;

purtroppo gli sterminati giacimenti di beni culturali, artistici e archeologici e la difficoltà di garantirne una cura costante fanno sì che una buona parte di essi sia lasciato a se stesso, all'incuria, con gravi rischi per la sua integrità;

considerato che:

la normativa di tutela in Italia trova la sua più alta affermazione di principio nella Costituzione, che all'articolo 9, pone in capo alla Repubblica il compito di promuovere "lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" e tutelare "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione";

lo Stato ha legislazione esclusiva nel settore della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e la organizzazione di attività culturali è oggetto di legislazione concorrente;

la valorizzazione dei beni culturali presuppone prima di tutto la loro tutela, che sta nel loro riconoscimento, nella conservazione, protezione e restauro;

la definizione di patrimonio culturale è contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), che all'art. 2 indica come elementi del patrimonio culturale i "beni culturali ed i beni paesaggistici", rinviando per i primi ai beni che presentano interesse artistico, storico,

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali "testimonianze aventi valore di civiltà"; e per i secondi, ai beni costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio;

la tutela del patrimonio culturale comprende sia le attività amministrative e di regolazione, sia gli interventi operativi di conservazione e di difesa del patrimonio culturale e consiste, per garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio, anche nelle attività tese a progettare, realizzare e consegnare alla pubblica fruizione interventi di protezione, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale;

la tutela penale dei beni culturali è principalmente dettata dalle norme ricondotte nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel Codice penale; dalla loro analisi emerge la sostanziale mancanza di una disciplina organica ed omogenea: il primo, infatti, non ha condotto ad una innovazione significativa sul versante delle sanzioni penali, che finiscono con l'essere applicate solo laddove rilevi la violazione delle prescrizioni amministrative, mentre la più grave pecca del Codice penale è rappresentata dalla mancanza di un corpo di norme volte esclusivamente a tutelare il patrimonio culturale;

dunque, nonostante il complesso delle disposizioni vigenti, il sistema di tutela del patrimonio culturale si rivela insufficiente e comporta, come dirette conseguenze, degrado, danneggiamento e distruzione e la dispersione, in caso di furto;

incuria, vandalismo, distruzione volontaria e furto sono, infatti, le piaghe che affliggono il patrimonio culturale italiano: migliaia sono i siti di grande valore storico e culturale chiusi o abbandonati a loro stessi e molti i beni culturali che ogni anno subiscono danneggiamenti più o meno consapevoli o sono sottratti allo Stato;

lo Stato italiano è tra i Paesi europei che stanziava meno fondi destinati alla cultura, trascurando questa immensa risorsa che potrebbe trasformarsi in ricchezza e opportunità, una risorsa strategica, volano di turismo, per il rilancio del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

l'attenzione al concetto di patrimonio culturale nasce dalla consapevolezza del proprio *background* culturale per ogni nazione e costituisce il presupposto imprescindibile per generare le spinte sociali dirette alla riappropriazione della tradizione dei popoli, poiché senza cultura non c'è coscienza e non c'è identità;

anche i recenti attentati ad opere simbolo di storia e di cultura insieme alla propaganda esercitata via *social* per l'eliminazione di una parte del patrimonio storico-culturale italiano indicano una preoccupante deriva anti culturale,

impegna il Governo:

- 1) a predisporre con urgenza un piano straordinario di interventi espressamente finalizzato alla messa in sicurezza, alla tutela e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e museale su tutto il territorio italiano;
- 2) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire un'adeguata ed efficace difesa del patrimonio culturale e paesaggistico, anche attraverso una riforma organica della disciplina sanzionatoria in materia;
- 3) a predisporre l'adozione di strumenti tecnologicamente avanzati per un'adeguata azione di sorveglianza per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano e di contrasto dei reati contro di esso.

(1-00263) (21 luglio 2020)

MONTEVECCHI, GRANATO, DE PETRIS, LANIECE, SBROLLINI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, ACCOTO, BOTTICI, DONNO, LANZI, MAIORINO, MANTERO, MININNO, MORONESE, PACIFICO, TRENTACOSTE - Il Senato,

premessi che:

la Costituzione all'articolo 9 sancisce: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", riconoscendo in tal modo la valenza sociale del nostro patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico, indicando come missione dello Stato il garantirne adeguata custodia e dunque fruizione da parte dei cittadini;

l'articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sancisce che: "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";

a questa nozione di carattere generale si aggiungono tutti quei beni culturali di cui ai commi successivi del menzionato articolo 9 del decreto legislativo;

la cultura è un bene comune ed essenziale, così come il paesaggio, e la loro tutela si configura come un autentico diritto al benessere e alla conoscenza;

su tutto il territorio nazionale si adagia un tessuto di beni artistici, musei, monumenti, aree archeologiche, a testimonianza della storia e della memoria del nostro Paese;

i borghi d'Italia, sedi di un patrimonio altrettanto ricco e importante di quello dei grandi poli turistici, necessitano di essere meglio valorizzati, al fine di ricostruire o potenziare la rete economica e sociale anche in funzione di un rilancio di talune aree del Paese;

oltre a ciò, l'Italia vanta un grandissimo patrimonio di cultura immateriale, intendendosi con questa non solo monumenti e collezioni di oggetti, ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo artigianato tradizionale;

siffatta ricchezza culturale e di civiltà comporta un impegno costante di salvaguardia e impone l'obbligo di coltivare conoscenza, consapevolezza e sensibilità nelle nuove generazioni e di assicurare che il patrimonio materiale, immateriale e paesaggistico siano tramandati alle generazioni future;

considerato che:

la qualità e la varietà del patrimonio culturale italiano esigono un adeguato e complesso sistema di esercizio della tutela e della valorizzazione, che richiede la piena assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti in base alle loro rispettive competenze, ma prima di tutto da parte dell'apparato centrale statale;

l'opera e la musica sinfonica fanno parte del vasto patrimonio artistico immateriale e svolgono l'importante ruolo di ambasciatori della cultura italiana nel mondo, concorrendo alla diffusione di un'immagine internazionale positiva del nostro Paese;

il patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere. La sua importanza non risiede nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da una generazione all'altra;

il patrimonio culturale italiano necessita costantemente forme di intervento di tutela e valorizzazione, anche alla luce dell'impatto che hanno i cambiamenti climatici sugli stessi;

negli anni si è diffusa l'idea che il patrimonio culturale si potesse autofinanziare attraverso propri proventi o finanziamenti privati, assottigliando così l'intervento statale. Il risultato è stato il deterioramento nella conservazione del patrimonio e la tendenza alla mercificazione dei luoghi della cultura;

la crisi sociale ed economica legata all'emergenza sanitaria in corso ha sottolineato quanto sia importante l'investimento statale e degli enti locali in beni e servizi culturali;

al fine di migliorare il suddetto dato è necessario sviluppare un sistema di *welfare* del mondo della cultura, materiale e non, che tenga conto delle sue tipicità e che sia di qualità;

valutato che:

nell'ottica di un rilancio del Paese, occorre concentrare gli sforzi sulla manutenzione del patrimonio italiano, pensando ad investimenti lungimiranti tesi a rilanciare l'occupazione, anche tramite la valorizzazione delle professioni del comparto beni culturali;

occorre rendere concreta la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale rendendolo accessibile a tutti in contrasto alla povertà culturale ed educativa, in cui rischia di sprofondare il Paese in una fase storica e socio-economica come quella attuale;

va inoltre data attenzione all'imprenditorialità, piccola e media, nel settore culturale che ha tanto da offrire alla crescita del Paese in termini di occupazione, apporto di competenze tecnico-scientifiche, e creazione di benessere sostenibile. Le piccole, micro e medie imprese del comparto culturale e il comparto del terzo settore necessitano sostegno per continuare a garantire la diffusione su tutto il territorio nazionale di contenuti culturali, al di fuori dei grandi poli turistici;

occorre rafforzare il sistema museale, incluso quello dei piccoli musei, valorizzando la ricerca e tutte le professioni ad essa legate in questo campo;

è necessario trovare un giusto equilibrio tra volontariato e professionismo nel mondo dei beni culturali, affinché siano raggiunti obiettivi di elevati *standard* di tutela e valorizzazione da un lato, incremento occupazionale dall'altro;

fatti di cronaca recenti impongono una riflessione sul sistema italiano delle fondazioni lirico sinfoniche con particolare riferimento alla necessità di garantire gestioni virtuose, trasparenti e libere da logiche che rischiano di alimentare un sistema clientelare a danno della qualità e dell'equilibrio economico delle stesse, alla tutela per i lavoratori e ad un rilancio del comparto con particolare riguardo al ruolo della danza,

impegna il Governo:

1) a definire i livelli essenziali delle prestazioni culturali assicurando il giusto equilibrio tra il diritto di accesso alla cultura e la tutela dei lavoratori, ai quali, proprio perché svolgono un servizio pubblico essenziale, devono essere garantite le tutele adeguate: giusta retribuzione, riconoscimento e giusto inquadramento professionale e contrattuale, sistema previdenziale e assistenziale che tenga conto delle tipicità;

2) a completare il piano per la fruizione del patrimonio culturale, anche al fine di renderlo fruibile a chi è in condizione di disabilità temporanea o permanente o con bisogni speciali;

- 3) ad adottare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio italiano;
- 4) ad adottare tempestivamente le misure previste nella legge di bilancio per il 2020 in materia di recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e riqualificazione delle aree industriali dismesse;
- 5) ad intervenire in progetti virtuosi di recupero dei centri storici, anche al fine di ripristinare un tessuto sociale residenziale;
- 6) ad adottare iniziative volte ad incentivare la conoscenza del patrimonio artistico italiano, delle arti e del paesaggio in tutte le scuole;
- 7) a intraprendere un percorso di completamento e revisione della riforma del settore dello spettacolo dal vivo, incluse le fondazioni lirico sinfoniche, con particolare riguardo alla danza e ai corpi di ballo;
- 8) a richiedere ulteriori stanziamenti europei a fondo perduto per il comparto culturale, ed a valorizzare, anche in campo internazionale, progetti con altri Paesi per la valorizzazione e conoscenza del nostro patrimonio di cultura immateriale.

(1-00264) (21 luglio 2020)

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MIRABELLI, LANIECE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', D'ARIENZO - Il Senato,

premessi che:

la Costituzione all'articolo 9 sancisce: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", impegnando lo Stato e cittadini a riconoscere e a difendere la diffusa ricchezza artistica e ambientale italiana;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" definisce beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, individua le categorie di beni culturali, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione, misure di conservazione, nonché misure relative alla circolazione dei beni nel cui ambito rientrano anche quelle concernenti i beni inalienabili;

la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (approvata, in un testo unificato, dal Senato e attualmente in corso di esame alla Camera per la ratifica da parte del Parlamento italiano), riconosce nei suoi obiettivi: che il diritto all'eredità culturale

è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale; la conservazione dell'eredità culturale ed il suo uso sostenibile, che hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; l'impegno degli Stati membri a prendere le misure necessarie per applicarne le disposizioni riguardo: al ruolo dell'eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale; a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti. Definisce inoltre l'eredità culturale quale «insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi»;

premessi, inoltre, che:

il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 riconosce la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale come attività rientranti tra i livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 ha introdotto il cosiddetto "Art-bonus", al fine di premiare l'investimento dei cittadini e delle imprese nella cultura: riconosciuto sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche, consiste in un credito d'imposta inizialmente pari al 50 per cento (poi incrementato al 65 per cento) delle erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; esteso dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti; può essere previsto per ulteriori settori del mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo;

il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, la legge 14 novembre 2016, n. 220 e la legge 22 novembre 2017, n. 175 hanno nel loro complesso introdotto: disposizioni per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, un programma per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del programma "500 giovani per la cultura", la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura, il Forum mondiale Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali e la valorizzazione dei siti italiani inseriti nella Lista Unesco, il riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale; disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, in particolare, misure per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata

minore, misure per il settore cinematografico e audiovisivo, la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza; disposizioni per assicurare risorse al sistema dei beni, delle attività culturali, in particolare, la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati;

la legge 8 marzo 2017, n. 44, con lo scopo di sostenere il patrimonio culturale immateriale, ha adeguato la normativa italiana alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, estendendo anche agli elementi del patrimonio culturale immateriale il valore simbolico e la priorità di intervento già riconosciuti ai siti italiani inseriti nella lista Unesco, il quale si manifesta attraverso cinque ambiti dell'attività umana: tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile; arti dello spettacolo; pratiche sociali, riti e feste; conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo; artigianato tradizionale;

il Ministero per i beni culturali ha messo in atto, a partire dal 2014, molteplici piani di finanziamento finalizzati alla messa in sicurezza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e destinato fondi consistenti agli aspetti relativi alla sicurezza del patrimonio;

considerato che:

la tutela attiva non è riservata ai soli addetti, ma è fondata sulla condivisione, sul protagonismo dei cittadini, sul volontariato culturale, nel quadro di un'idea della cultura aperta alla società e non elitaria, in cui la tutela esiste non in funzione del bene, ma del beneficiario, che è la collettività contemporanea e futura; la convivenza di economia, cultura, qualità della vita devono condurre a una gestione virtuosa del volontariato, non un abuso, a scapito dei compiti e del riconoscimento delle figure professionali dei beni culturali;

risultano quanto mai stringenti le necessità di investire sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul turismo culturale come *asset* economico e di sviluppo del Paese;

la crisi innescata dal COVID-19 avrà ricadute differenti sui diversi soggetti ed è compito dello Stato contrastare la divaricazione delle opportunità tra grandi *player* e piccole imprese culturali, proteggendo e riconoscendo le imprese indipendenti e i lavoratori non garantiti, i lavoratori dello spettacolo dal vivo, in particolare i *freelance* intermittenti, che non hanno tutele sufficienti, in assenza del riconoscimento dello *status* delle professioni artistiche, di uno statuto del lavoro culturale e creativo in grado di disegnare un sistema di diritti e doveri al pari di altri lavoratori;

valutato che:

la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale è un fondamento costituzionale e la fruizione deve essere resa accessibile a tutti, contrastando povertà culturale ed educativa, in particolare nella fase di crisi sociale ed economica dell'economia nazionale ed europea;

tale fase può essere adoperata per una riflessione partecipata e un intervento normativo che dia vita a uno Statuto del lavoro culturale e creativo, costruendo un sistema di *welfare* specifico ed equo per questo settore, disegnando un sistema di diritti, tutele, garanzie tali da consentire di svolgere queste professioni nel pieno delle possibilità;

i tagli consistenti sugli organici delle pubbliche amministrazioni non sono stati ancora recuperati e si registra la fuoriuscita di circa il 20 per cento del personale del Ministero a seguito dei pensionamenti per "Quota 100", causando ulteriori perdite di lavoratori almeno fino al 2021, che complessivamente determinano una carenza di organico di circa 5.000 unità,

impegna il Governo:

- 1) a varare nel triennio 2020-2022 un efficace piano di assunzioni per compensare la vacanza organica del Ministero per i beni culturali;
- 2) a porre in essere misure straordinarie di reclutamento di personale che consentano di assicurare in maniera continuativa e strutturale l'effettività della sicurezza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- 3) a proseguire nell'attuazione dei piani di finanziamento volti alla messa in sicurezza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in corso e a implementarne di nuovi;
- 4) ad avviare un processo di regolamentazione del volontariato nel settore dei beni culturali, garantendo il rispetto dei ruoli tra professionisti e volontari e la tutela degli organici lavorativi del settore, nonché della qualità dei servizi culturali offerti;
- 5) a porre in essere azioni volte a definire livelli essenziali delle prestazioni e misure per la tutela e il riconoscimento della specificità professionale dei lavoratori dello spettacolo, a partire dai titolari di contratti intermittenti;
- 6) a valorizzare le piccole e medie imprese della cultura, rafforzando le misure a sostegno delle produzioni indipendenti;
- 7) a prevedere un percorso per l'istituzione di distretti culturali, con il fine di valorizzare i territori da un punto di vista storico, culturale, paesaggistico e naturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali;
- 8) a promuovere iniziative per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali, volte in particolare allo sviluppo delle attività culturali e artistiche e al recupero del patrimonio immobiliare presente nei territori comunali

in disuso, alla riqualificazione e alla destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, promuovendo l'attrattività, la fruibilità e la qualità ambientale ed architettonica;

9) a valorizzare le significative risorse europee stanziare in campo di arti performative e di valorizzazione culturale ai fini dello sviluppo civile, culturale ed economico del Paese incrociandole con il sostegno, il recupero, la fruizione del diffuso patrimonio culturale.

(1-00266) (21 luglio 2020)

BORGONZONI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, BARBARO, MONTANI, CASOLATI, BAGNAI, BORGHESI, RUFA, CORTI, BRIZIARELLI, PEPE, AUGUSSORI, VESCOVI, PILLON, ZULIANI, VALLARDI, PERGREFFI, BRUZZONE, PUCCIARELLI, CAMPARI, SBRANA, NISINI, CANDIANI, BERGESIO, LUNESU, DE VECCHIS, IWObI, FREGOLENT, TOSATO, PELLEGRINI Emanuele, CANTU', MARIN, RICCARDI, STEFANI, RIPAMONTI, PIANASSO, URRARO, SAVIANE, LUCIDI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, RIVOLTA, BOSSI Simone - Il Senato,

premessi che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che, su un totale di 1.121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo, ha sul suo territorio 55 siti, insieme con la Cina, ossia il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità;

la presenza sul territorio nazionale di monumenti architettonici, aree archeologiche, patrimonio librario archivistico e tutela del paesaggio richiede di assicurare la protezione attraverso politiche specifiche, servizi di protezione, conservazione, ricerca scientifica e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;

la tutela, valorizzazione e la fruibilità dei siti culturali, secondo i recenti processi di riforma del Ministero dei beni culturali e della conseguente adeguamento della legislazione nazionale, regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno prodotto vantaggi economici reali nei tempi precedenti l'epidemia COVID-19, un valore pari al 13 per cento di PIL nazionale nel 2019, grazie al miglioramento dell'offerta turistica che oggi versa in crisi per l'epidemia che sta interessando il mondo;

dal 2015 sono state avviate forme di cooperazione per la ricerca applicata di tecnologie avanzate satellitari, oltre a droni e sensori terrestri, nel settore della tutela dei beni culturali tra Ministero per i beni culturali, enti di ricerca e industria, quali il progetto Smart Pompei CNR - Leonardo SpA e il programma di monitoraggio per la manutenzione programmata del Parco archeologico del Colosseo nel 2018;

L'Istituto Centrale del Restauro, grazie ai programmi di ricerca sperimentale con tecnologie avanzate svolte nell'ultimo decennio sui siti culturali italiani, sta implementando i dati della Carta del Rischio, accrescendo così la conoscenza e la competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo nella manutenzione programmata del patrimonio storico nazionale e conferendo al personale del Ministero, insieme alla "Unit for Heritage" del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, una *expertise* che viene richiesta da diversi Stati per la tutela dei rispettivi patrimoni in caso di calamità naturali e conflitti;

L'Unione europea ha comunicato agli Stati le conclusioni del lavoro della *task force* Beni Culturali (con un coordinamento affidato all'Italia e svolto dal Segretario generale del Ministero) contenute nel "Report on the user requirements in the Copernicus domain to support Cultural Heritage management, conservation and protection", che ha elaborato proposte per individuare l'utilizzo dei prodotti del sistema satellitare del progetto Cosmo Sky Med-Copernicus da parte di soggetti nazionali per la preservazione, il monitoraggio e la gestione del patrimonio culturale europeo, sui beni come identificati dalla Commissione europea nell'anno europeo della cultura 2018;

la Commissione europea ha informato gli Stati membri che le infrastrutture spaziali dell'UE sono strumenti utili anche per fronteggiare e monitorare la crisi pandemica COVID-19, con servizi sviluppati nell'ambito dei programmi "Copernicus" e "Galileo" che possono essere impiegati dalle Istituzioni europee, nazionali ed imprese private per sviluppare applicazioni funzionali al monitoraggio della crisi sanitaria in corso e soprattutto per organizzare il riavvio delle attività di fruizione dei luoghi della cultura, secondo modalità necessarie per evitare il diffondersi del contagio, secondo le linee guida e procedure definite dalle autorità competenti;

considerato che:

la Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, ha il dovere, di promuovere "lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" e tutelare "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione";

la valorizzazione dei beni culturali, nell'ambito delle specifiche competenze legislative attribuite dall'articolo 117 della Costituzione allo Stato e alle Regioni e secondo il Codice dei beni culturali non può prescindere dalla loro tutela, che viene esercitata non solo con la dichiarazione di interesse culturale e paesaggistico, ma soprattutto con azioni di conservazione, protezione e restauro;

la tutela penale dei beni culturali, principalmente dettata dalle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel Codice penale, va migliorata, in modo organico ed omogeneo, per meglio proteggere il patrimonio italiano e quello internazionale da atti di vandalismo generalista o ideologico;

il Consiglio d'Europa ha adottato, nel 2017, una convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (cosiddetta Convenzione di Nicosia, del 19 maggio 2017). L'Italia ha firmato la convenzione, insieme ad altri otto Stati membri del Consiglio d'Europa, ma il documento non è ancora entrato in vigore, in quanto è stato ratificato da un solo Stato (Cipro). La convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte contro i beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali;

risulta necessario reprimere efficacemente i comportamenti volti a distruggere, deteriorare o imbrattare beni culturali o paesaggistici, così come altre condotte criminose, che hanno ad oggetto gli stessi beni, attraverso un sistema sanzionatorio che preveda sia pene detentive che pecuniarie di entità tale da avere efficacia dissuasiva;

appare altresì necessario ricondurre molte fattispecie di reato, disseminate attualmente nel Codice dei beni culturali, nell'alveo del Codice penale, dando così organicità al sistema sanzionatorio dei reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico;

la politica di investimenti in attrattori culturali, quale volano per il turismo internazionale, attualmente messa in crisi dalla pandemia da COVID-19, va sostenuta con ulteriori risorse economiche per potenziare una delle più importanti risorse strategiche per il rilancio del nostro Paese;

lo sviluppo di tecnologie avanzate per la sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale italiano, in collaborazione con la ricerca applicata degli enti scientifici ed accademici e dell'industria, consentirebbe un vantaggio competitivo per il nostro Paese anche in campo internazionale,

impegna il Governo:

1) ad individuare ulteriori risorse per finanziare un piano straordinario di interventi finalizzati alla manutenzione programmata per la messa in sicurezza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e museale su tutto il territorio italiano e per favorirne una fruizione *COVID-free*;

2) a predisporre un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori

partecipi per la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili, come ad esempio l'ICOMOS (organizzazione internazionale non governativa che ha principalmente lo scopo di promuovere la teoria, la metodologia e le tecnologie applicate alla conservazione, alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse culturale);

3) a ratificare, in tempi brevi, la Convenzione di Nicosia del 2017, volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali;

4) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire un'adeguata ed efficace difesa del patrimonio culturale e paesaggistico, attraverso una riforma organica della disciplina sanzionatoria in materia, ricondotta all'interno del Codice penale;

5) ad implementare la cooperazione scientifica per la sperimentazione di avanzate tecnologie aerospaziali e sensoristiche, nell'ambito delle politiche di "Space Economy", in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale Europea, Enti di ricerca applicata delle Università e delle industrie di settore, per lo sviluppo di una piattaforma "AWARE" unica e modulare per l'intero territorio nazionale, anche con il coinvolgimento in processi formativi del personale del Ministero per i beni culturali, oltre a prevedere un reclutamento di nuove figure professionali specializzate, anche attraverso specifiche risorse economiche da assegnare al Ministero.

(1-00269) (21 luglio 2020)

BERNINI, MALAN, CANGINI, ALDERISI, MOLES, GIRO, AIMI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, PICCHETTO FRATIN, VITALI - Il Senato,

premessi che:

l'Italia è il Paese che detiene il maggior numero di beni artistici e culturali del mondo, nonché il maggior numero di siti inseriti nella lista del "Patrimonio mondiale dell'umanità" dell'UNESCO;

dopo la Grecia, l'Italia è il Paese europeo che, in rapporto al PIL, utilizza minori risorse finanziarie per la valorizzazione della cultura;

investire nella tutela e nella promozione del patrimonio artistico, culturale e creativo nazionale non è solo un modo per valorizzare un settore industriale, naturale volano del turismo, ma è anche un modo per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini allo Stato e l'identità della Nazione intesa come comunità di storia e di destino;

il combinato disposto del "politicamente corretto" affermatosi dai primi anni '90 del secolo scorso e della retorica che da poco meno di un decennio è sostenuta da alcuni movimenti civili del mondo anglosassone sta portando alla cancellazione su base ideologica di ogni traccia del passato;

secondo l'UNESCO la rimozione del passato mette a repentaglio il patrimonio culturale, materiale ed immateriale dei popoli;

la riscrittura su base pacifista dell'Inno nazionale avvenuta in occasione dell'inaugurazione dell'Expo 2015, la manipolazione in chiave "anti-femminicidio" della "Carmen" di Bizet al "Maggio Fiorentino", le polemiche sull'"islamofobia" di Dante Alighieri, le periodiche richieste di rimozione di opere monumentali realizzate dal Regime Fascista, fino alla recente deturpazione della statua di Indro Montanelli a Milano, segnalano che il fenomeno si facendo largo anche in Italia. Un approccio che non può definirsi "culturale", ma manipolativo e mistificatorio dell'esistente;

l'applicazione al passato dei principi etici del presente, la cancellazione della Storia e la rimozione dei suoi simboli sono fenomeni tipici dei sistemi non democratici e fondamentalisti. Si sono visti in azione nelle dittature del '900, così come nell'Afghanistan dei Talebani. Nei sistemi compiutamente liberali e democratici, la storia, viene "dinsincantata" e "rivista", non viene cancellata, né edulcorata,

impegna il Governo:

- 1) a reperire, nell'arco del proprio mandato, le risorse necessarie ad allineare la spesa pubblica destinata alla "cultura" alla media europea in rapporto al PIL degli Stati membri;
- 2) a recepire nell'ordinamento nazionale i principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, con particolare attenzione all'articolo 639 del Codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui;
- 3) a promuovere, con il sostegno della Commissione Nazionale UNESCO e dell'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa con sede a Venezia, la convocazione di un'assise sui beni culturali materiali ed immateriali denominata "Stati generali della Cultura e dell'Identità nazionale", come occasione di riflessione sul rapporto tra passato, presente e futuro.